



SUZUKI ITALIA

Società per Azioni

Sede Legale: TORINO (TO) Via De Sonnaz 19 - 10121

Sede Amministrativa: ROBASSOMERO (TO) Corso Fratelli Kennedy 12 - 10070

Registro Imprese di Torino 01626560013

REA TO - 511513

Capitale Sociale € 10.811.500

Telefono +39.0119213711

www.suzuki.it

suzukiitalia@pecsocio.ui.torino.it

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ex D.Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231

Parte Generale



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

REVISIONI

Revisione	Approvazione	Descrizione delle modifiche
00	Consiglio di Amministrazione del 2/05/2014	Adozione
01	Consiglio di Amministrazione del 3/05/2016	Revisione paragrafo 0; aggiornamento delle fattispecie di reato
02	Consiglio di Amministrazione del 5/05/2017	Aggiornamento delle fattispecie di reato
03	Consiglio di Amministrazione del 05/05/2018	Aggiornamento delle fattispecie di reato; Inserimento paragrafo per modalità di gestione del whistleblowing
04	Consiglio di Amministrazione del 04/05/2019	Aggiornamento delle fattispecie di reato;
05	Consiglio di Amministrazione del 08/05/2020	Aggiornamento delle fattispecie di reato: Legge 3/2019 ("Spazzacorrotti") e D.lgs.39/2019 ("Frodi Sportive")
06	Consiglio di Amministrazione del 26/02/2021	Aggiornamento della fattispecie dei "Reati Tributari" Legge 157/2019 Aggiornamento della fattispecie dei "Reati Tributari" Dlgs 75/2020
07	Consiglio di Amministrazione del 06/05/2022	Aggiornamento del Codice Penale in merito alla disciplina dei reati di riciclaggio introdotta dal D.lgs. 184/2021 e D.lgs. 195/2021 Inserimento di nuove fattispecie di reato (art. 25 octies-1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti). Aggiornamento del Codice Penale in merito ad alcune tipologie di delitti informatici e di reati contro la personalità individuale introdotta dalla L. 238/2021. Aggiornamento del Codice Penale in merito ad alcune tipologie di reati contro la pubblica amministrazione



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

		<p>introdotta dalla L. 13/2022.</p> <p>Inserimento di nuove fattispecie di reato (art. 25 septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale).</p> <p>Inserimento di nuove fattispecie di reato (art. 25 duodevicius – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).</p>
08	Consiglio di Amministrazione del 04/05/2023	<p>Modifiche di alcune fattispecie ricomprese negli artt. 24 (reati nei confronti della PA), 24.bis (delitti informatici) e 25 octies-1 (reati di ricettazione e riciclaggio – altre forme di pagamento) con D.Lgs. 150/2022</p> <p>Aggiornamento di alcune fattispecie di reato previste all'art. 25 quinquiesdecies (reati tributari) e all'art. 25 sexiesdecies (reati di contrabbando) con D.Lgs. 156/2022.</p> <p>Inserimento di nuova fattispecie (art. 25 ter (reati societari) secondo quanto previsto da D,Lgs. 19/2023</p>
09	Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2024	<p>Modifiche per gestione disciplina whistleblowing (d.lgs. 24/2023), di alcune fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 50/23 (c.d. Decreto Cutro) in materia di immigrazione e D.lgs. 93/23 in materia di riproduzione di opere tutelate dal diritto di autore.</p> <p>Modifiche paragrafo 4 sistema disciplinare</p> <p>Modifiche di alcune fattispecie di reato inserite negli artt. 24, 25 octies-1 e 25 undecies richiamate dal D.Lgs. 137/2023 (Decreto Giustizia)</p>
10	Consiglio di Amministrazione del 06 maggio 2025	<p>Modifiche di alcune fattispecie di reato inserite nell'art. 25 duodevicius richiamate dalla L. 6/2024.</p> <p>Modifiche di alcune fattispecie di reato inserite nell'art. 25 octies-1 richiamate dal D.Lgs. 19/2024.</p> <p>Modifiche di alcune fattispecie di reato inserite nell'art. 25 quinquiesdecies richiamate dal D.Lgs. 87/2024.</p> <p>Modifiche delle fattispecie di reato relative alla cybersicurezza inserite negli artt. 24 e 24 bis richiamate dalla L. 90/2024.</p> <p>Modifiche della rubrica e formulazione</p>



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

		<p>dell'art. 25 e delle relative fattispecie richiamati dalla L. 112/2024.</p> <p>Modifiche di alcune fattispecie di reato inserite nell'art. 25 richiamate dalla L. 114/2024.</p> <p>Modifiche delle fattispecie di reato relative ai reati di contrabbando inserite nell'art. 25 sexiesdecies richiamate dal D.Lgs. 141/2024.</p> <p>Modifiche delle fattispecie di reato relative ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore inserite nell'art. 25 novies richiamate dalla L. 143/2024 e dalla L. 166/2024.</p> <p>Modifiche delle fattispecie di reato relative ai Delitti in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare inserite nell'art. 25 duodecies richiamate dal L. 187/2024.</p>
--	--	--

INDICE

0	LA SOCIETÀ ED IL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO	7
0.1	La Società	7
0.2	L'Oggetto Sociale	7
0.3	Modello di Business	8
0.4	La Governance	8
0.4.1	La Struttura della Governance	8
0.4.2	Principi di controllo in materia di deleghe e procure	9
0.4.3	Principi di controllo inerenti il sistema organizzativo generale	9
1	LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE: PROFILI GIURIDICI	11
1.1	La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 231/2001	11
1.2	Fattispecie di reato	13
1.3	Sanzioni	34
1.4	Esenzione delle responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione	35
2	IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO	38
2.1	Linee Guida previste dalle Associazioni di Categoria	38
2.2	Premessa	39
2.3	Obiettivi e finalità del modello	40
2.4	Presupposti del Modello: il sistema integrato dei controlli interni	41
2.5	Il sistema dei controlli	42
2.5.1	Premessa	42
2.5.2	Costruzione del sistema di controllo preventivo	43
2.5.3	Componenti del Modello per Reati Dolosi	44
2.5.4	Componenti del Modello per Reati Colposi	45
2.5.5	I principi di controllo	47
2.6	Identificazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli	47
2.6.1	Raccolta ed analisi della documentazione	48
2.6.2	Identificazione delle attività a rischio	48
2.6.3	Identificazione ed analisi degli attuali presidi al rischio	49
2.6.4	Gap Analysis	49
2.6.5	Definizione dei protocolli	50
2.7	Struttura e organizzazione del Modello	51
2.8	I destinatari del Modello	51
2.9	Adozione ed Aggiornamento del Modello	51
3	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	53
3.1	Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza	53



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

3.2	Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.	53
3.3	Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.....	55
3.3.1	Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari	55
3.3.2	Informativa verso l'Organismo di Vigilanza	56
3.4	La segnalazione di illeciti o violazioni del Modello - Whistleblowing	56
3.5	Raccolta e conservazione delle informazioni.....	58
3.6	Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza. ...	58
3.7	Raccolta e conservazione delle informazioni.....	59
4	IL SISTEMA DISCIPLINARE	60
4.1	Violazioni del Modello	60
4.2	Misure nei confronti dei dipendenti.....	61
4.3	Misure nei confronti dei dirigenti.....	62
4.4	Misure nei confronti di amministratori	64
4.5	Misure nei confronti dei Sindaci	65
4.6	Misure nei confronti degli apicali	65
4.7	Misure nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza	66
4.8	Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner.....	67
5	FORMAZIONE ED INFORMAZIONE (Diffusione del Modello)	68
5.1	Comunicazione del modello.....	68
5.2	Formazione del personale	68
5.3	(In)Formazione dei collaboratori esterni (e dei fornitori e clienti).....	69



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

PARTE PRIMA

LA SOCIETA'

0 LA SOCIETÀ ED IL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO

0.1 La Società

Le informazioni di carattere generale circa la società **SUZUKI ITALIA Società per Azioni con Socio Unico** (di seguito "**SUZUKI ITALIA SPA**") sono riepilogate nella tabella seguente.

<i>SOCIETA</i>	SUZUKI ITALIA Società per Azioni con Socio Unico
<i>Sede Legale</i>	TORINO (TO) Via De Sonnaz 19 - 10121
<i>Filiale Operativa</i>	ROBASSOMERO (TO) Corso Fratelli Kennedy 12 - 10070
<i>Registro Imprese</i>	01626560013
<i>Numero REA</i>	TO 511513
<i>Capitale Sociale</i>	€ 10.811.500
<i>telefono</i>	+39.0119213711
<i>Sito web</i>	www.suzuki.it
<i>PEC</i>	SUZUKIITALIA@PECSOCI.UI.TORINO.IT

0.2 L'Oggetto Sociale

L'oggetto sociale della società SUZUKI ITALIA SPA è:

- il commercio, sia in Italia che all'estero, tanto in proprio quanto per conto terzi, dei prodotti dell'industria nazionale ed estera del settore dei mezzi di locomozione (automobilismo, motociclismo, motonautica e simili) e loro accessori in genere;
- l'attività di ricerca e sviluppo; la sperimentazione; lo studio dello stile, del metodo e dell'attrezzatura di produzione; la realizzazione di progetti e di disegni industriali; la costruzione di modelli e prototipi; il tutto nel settore dei mezzi di locomozione e delle loro parti meccaniche, ivi compresi i motori e le carrozzerie, tanto in conto proprio che di terzi.

La società potrà svolgere il servizio di assistenza alla clientela per i beni commerciali, gestire officine di riparazioni, esercitare agenzie, rappresentanze, concessioni; potrà, inoltre, montare, modificare e produrre direttamente mezzi di locomozione e, in particolare, autoveicoli e motoveicoli. La società



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

potrà altresì organizzare e/o svolgere, anche direttamente, attività e manifestazioni sportive purché funzionalmente connesse ai beni commercializzati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute opportune ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, purché funzionalmente connesse alla realizzazione dello scopo stesso; potrà assumere e cedere partecipazioni in società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio; concedere avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale e personale anche nell'interesse di terzi.

Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge prescrive apposite autorizzazioni od iscrizioni.

Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

0.3 Modello di Business

SUZUKI ITALIA SPA è una società di capitali totalmente controllata dalla Capogruppo giapponese Suzuki Motor Corporation, costituita nel 1976, che commercializza auto, moto, fuoribordo e ricambi e prodotti di merchandising (quali tazze, giubbotti, felpe, camicie ecc) del gruppo giapponese sul mercato italiano. Obiettivo di SUZUKI ITALIA SPA è promuovere e vendere sotto il marchio Suzuki attraverso una rete di concessionari autorizzati ed officine autorizzate distribuita in tutto il territorio italiano auto, moto, fuoribordo e ricambi.

SUZUKI ITALIA SPA svolge inoltre una serie di ulteriori attività volte alla promozione dei prodotti di marchio Suzuki attraverso azioni di pubblicità, di coordinamento di attività di marketing e supporto alla rete dei concessionari.

I concessionari risultano nel contempo clienti quali unici destinatari del prodotto di marchio Suzuki e fornitori ai quali sono riconosciuti premi quantitativi e qualitativi e con la compartecipazione di SUZUKI ITALIA SPA verso gli stessi alle spese di marketing, pubblicità e di promozione in generale.

Le forniture dei prodotti a marchio Suzuki pervengono dalle società produttrici del Gruppo Suzuki ed in parte prevalente dalla Capogruppo Suzuki Motor Corporation.

SUZUKI ITALIA SPA segue il modello di business e le procedure operative dettate dalla Capogruppo ed applicate dalla stessa per il mercato italiano ma in linea con tutte le altre filiali del mondo.

0.4 La Governance

0.4.1 La Struttura della Governance

In base all'art. 13 dello Statuto, *"La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri che durano in carica tre esercizi, previa determinazione del numero dei Consiglieri da parte dell'assemblea."*

Attualmente il CdA è composto da tre membri.

Riguardo ai poteri del CdA, l'art. 14 dello Statuto stabilisce:

"All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri per la gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria."



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più Vice Presidenti e potrà delegare i propri poteri e l'uso della firma sociale ad uno o più componenti il Consiglio - i quali assumeranno la qualifica di Amministratori Delegati - ed a funzionari della società, i quali ultimi dovranno possedere i requisiti richiesti dalle leggi che regolano la disciplina delle società."

In ragione di ciò l'attuale governance societaria prevede che tutti i **poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione siano ricondotti in capo al Consiglio di Amministrazione (fatte salve le deleghe di cui sopra).**

L'articolo 14 dello Statuto dispone inoltre che *"La firma sociale e la legale rappresentanza della società spettano all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione."*

Sempre ai sensi dell'art. 14, in caso di delega di poteri a uno o più componenti il Consiglio - che assumeranno la qualifica di Amministratori Delegati - agli stessi potrà essere attribuita l'uso della firma sociale.

E' prevista, altresì, la facoltà di nominare direttori, institori, procuratori, mandatari per determinati atti o categorie di atti.

Come previsto dall'art. 17 dello Statuto, il controllo della società è affidato a **un Collegio Sindacale** composto di tre membri effettivi e di due supplenti, al quale - sussistendone le condizioni stabilite dalla legge - **è stato attribuito il controllo contabile.**

0.4.2 Principi di controllo in materia di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "*delega*" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "*procura*" il negozio giuridico unilaterale con cui l'ente attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto dell'Ente rapporti con la P.A devono essere dotati di delega formale e - ove occorra - anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza dell'Ente nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
 - il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

0.4.3 Principi di controllo inerenti il sistema organizzativo generale

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

In linea generale, **il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli**, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di **strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali** di:

- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- (i) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "**segregazione delle funzioni**");
- (ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "**tracciabilità**");
- (iii) adeguato livello di **formalizzazione**.

In particolare, devono essere:

- definite chiaramente e precisamente mediante appositi documenti, resi disponibili e conosciuti da tutti i dipendenti l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali;
- predisposte apposite *policy* e procedure operative con particolare riferimento ai processi attinenti aree a rischio di reato;
- previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

PARTE SECONDA

IL DECRETO LEGISLATIVO N.231 del 8/06/2001

1 LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE: PROFILI GIURIDICI

1.1 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 231/2001

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito definito "Decreto"), attuando la legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti). Prima dell'introduzione di tale disciplina legislativa, gli enti collettivi non erano soggetti, secondo la legge italiana, a responsabilità di tipo penale-amministrativo e solo le persone fisiche (amministratori, dirigenti, ecc.) potevano essere perseguite per l'eventuale commissione di reati nell'interesse della compagine societaria.

Tale assetto normativo è stato profondamente innovato dal Decreto, che ha segnato l'adeguamento, da parte della legislazione italiana, ad una serie di convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha già da tempo aderito: in particolare, si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, della Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione, nonché della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Con l'emanazione del Decreto, il legislatore italiano ha ottemperato agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e comunitari, i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d'impresa in modo più diretto ed efficace.

Il Decreto si inserisce, dunque, in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell'Europa – istituisce la responsabilità della società, considerata "quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente" (così la relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale, elaborato dalla Commissione presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso).

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica secondo cui le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, di sovente rientrano nell'ambito di una diffusa politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo.

Si tratta di una responsabilità "amministrativa" sui generis, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e presenta le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dall'applicazione di sanzioni pecuniarie, alle quali si aggiungono, seguendo la scala della gravità del reato commesso, misure interdittive quali la sospensione o revoca di concessioni e licenze, il divieto di contrarre con

la pubblica amministrazione, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzazione di beni e servizi, fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, che possono giungere perfino al divieto di esercitare la stessa attività d'impresa.

La sanzione amministrativa per la società, tuttavia, può essere applicata esclusivamente dal giudice penale, nel contesto di norme di garanzia predisposte dall'ordinamento penale, e solo qualora sussistano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: in particolare, è necessario che sia commesso uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e che tale reato sia compiuto nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti apicali o ad essi sottoposti.

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal Decreto: ciò comporta, ai fini del presente modello organizzativo, la necessità di considerare anche le operazioni che SUZUKI ITALIA SPA si trova a compiere all'estero, ad esempio per acquisti da Paesi diversi dall'Italia ovvero per operazioni di vendita dei propri prodotti su mercati stranieri. Tale aspetto sarà vagliato per quanto qui rilevante nella seconda parte di questo documento, quando verranno affrontate, una per una, le singole ipotesi di reato per le quali il legislatore ha previsto la responsabilità dell'ente collettivo.

Quanto ai requisiti necessari perché possa configurarsi, accanto alla responsabilità penale delle persone fisiche, anche la responsabilità amministrativa della persona giuridica, bisogna sottolineare che deve trattarsi, in primo luogo, di un reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) non determina alcuna responsabilità in capo all'ente, trattandosi in una situazione di manifesta estraneità della persona giuridica rispetto al fatto di reato.

Quanto ai soggetti, il legislatore, all'art. 5 del Decreto, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- "da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi" (cosiddetti soggetti apicali);
- "da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)" (cosiddetti sottoposti).

Come si vede, i soggetti richiamati dalla norma in esame sono coloro i quali svolgono funzioni inerenti alla gestione e al controllo dell'ente o di sue articolazioni: il legislatore, pertanto, ha voluto intraprendere una scelta di tipo "funzionalistico", invece che una di tipo "nominalistico", riservando cioè l'attenzione alla concreta attività svolta, piuttosto che alla qualifica formalmente rivestita.

Da sottolineare, in questa prospettiva, anche l'equiparazione – rispetto ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente – delle persone che rivestono le medesime funzioni in una "unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale": si tratta, come noto, di una figura sempre più diffusa nella realtà economica attuale, soprattutto nell'ambito di società strutturate su più sedi, e ciò richiede una particolare attenzione al fine di elaborare un modello organizzativo che si riveli, nella prassi, realmente efficace. Si avrà modo di verificare, nella parte speciale dedicata ai singoli reati, come sia necessario fare in modo che ogni singola figura professionale potenzialmente a rischio di commissione dei reati in SUZUKI ITALIA SPA sia monitorata, attraverso la predisposizione di opportune procedure, al fine di assicurare un idoneo controllo e una effettiva vigilanza su quelle attività "sensibili" nell'ottica della potenziale commissione dei reati previsti dal Decreto.

Sempre per ciò che riguarda i soggetti, si è già precisato che la lettera b) dell'art. 5 fa riferimento alle "persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale". Al riguardo, la Relazione ministeriale precisa che "la scelta di limitare la responsabilità della "societas" al solo caso

di reato commesso dai vertici, non si sarebbe rivelata plausibile dal punto di vista logico e politico criminale". Da un lato, infatti, sarebbe risultata assurda un'esclusione della responsabilità dell'ente per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, dal personale addetto; dall'altro, le realtà economiche moderne sono caratterizzate da una evidente frammentazione dei processi operativi e decisionali, di talché l'importanza anche del personale addetto, nelle scelte e nelle attività dell'ente, acquista sempre maggior rilievo.

Ciò impone, come è facile comprendere, una dettagliata analisi delle singole procedure attraverso le quali si esplicano le diverse attività svolte dalla società, in modo tale da poter predisporre efficaci presidi di controllo, in grado di impedire la commissione dei reati o determinarne, in ogni caso, una rapida individuazione e denuncia da parte degli organismi di vigilanza e controllo interno. Di tali aspetti, come si è detto, il presente modello si occuperà in seguito.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei requisiti fin qui richiamati, che consentono di effettuare un collegamento oggettivo tra il reato commesso e l'attività dell'ente, il legislatore impone anche l'accertamento di un requisito di tipo soggettivo, consistente nella colpevolezza dell'ente per il reato realizzato. Tale requisito soggettivo, si identifica con l'individuazione di una colpa dell'organizzazione, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato. Le dette regole di diligenza costituiscono proprio il contenuto centrale del presente modello organizzativo.

1.2 Fattispecie di reato

In base al Decreto, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal Decreto, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso.

Prima di entrare nel dettaglio delle attività svolte da SUZUKI ITALIA SPA, al fine di valutare quali di esse esponano l'ente alla possibile commissione dei reati previsti dal Decreto, è opportuno completare l'inquadramento generale dei confini coperti da tale fonte normativa.

Originariamente prevista per i reati contro la pubblica amministrazione (art. 25 Decreto) o contro il patrimonio della P.A. (art. 24), la responsabilità dell'ente è stata estesa – per effetto di provvedimenti normativi successivi al Decreto – anche ai reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento (art. 25 bis), ai reati societari (art. 25 ter), ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 quater), alle pratiche di mutilazione dei genitali femminili (art. 25 quater-1), ai reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies), nonché, attraverso la recente legge 18 aprile 2005, n. 62, anche ai reati di market abuse (insider trading e aggioaggio, art. 25 sexies).

L'intento del legislatore di includere nel decreto del 2001 tutti i crimini che l'ente può commettere è evidente dal costante aumento delle fattispecie "presupposto": infatti, sono stati introdotti i reati di lesioni ed omicidio colposo commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies) nel 2007 – poi modificati dal d. lgs. 81/2008 -, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita (art. 25 octies), i reati informatici e di illecito utilizzo dei dati (art. 24 bis), i delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter), i reati contro l'industria e il commercio (Art 25 bis-1 del Decreto), i delitti in materia di violazione del diritto di autore (Art 25 novies del Decreto).

In attuazione del decreto n. 121 del 7 luglio 2011, sono stati modificati i riferimenti ai delitti in materia di induzione a rendere falsa testimonianza (Art 25 decies del Decreto) ed introdotti i reati ambientali (art 25 undecies del Decreto)



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

Il legislatore, con il decreto n. 109 del 25 luglio 2012, ha poi introdotto tra le fattispecie di reato i reati connessi all'impiego di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno (Art 25 duodecies del Decreto).

Con la Legge 6 Novembre 2012 n. 190 è stato modificato l'articolo 25 del Decreto è stato rubricato in *"Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"*, con inserimento, quale reato presupposto, del nuovo art. 319 quater; infine nel catalogo dei reati presupposto di cui all'art. 25 ter (reati societari), viene inserito l'art. 2635 c.c.. Il nuovo reato presupposto è quello che punisce il corruttore (chiunque) che offra denaro o altra utilità ad uno dei soggetti qualificati (indicati nel primo comma dell'art 2635) o a loro sottoposti, appartenenti ad altra Società, i quali devono compiere atti contrari ai loro doveri cagionando nocumento alla Società di loro appartenenza (Corruzione fra privati).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 è stata pubblicata la Legge 186 del 15 dicembre 2014 recante *"Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio"* che ha inserito nel codice penale il reato di autoriciclaggio ed ha provveduto a modificare l'articolo 25 octies includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità degli enti. Tale inserimento ha conseguenze di particolare complessità in fase di risk assessment, poiché il nuovo illecito sembra richiamare fattispecie attualmente "fuori catalogo 231". Tra i reati-fonte da prendere in esame vi sono così, almeno in astratto, tutti i delitti non colposi che non danno immediatamente origine a responsabilità ex "231", in particolare quelli tributari: i proventi che, ad esempio, derivano da evasione fiscale o i risparmi di imposta generati da dichiarazioni infedeli – se impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare l'individuazione della loro provenienza – potrebbero così dare luogo al nuovo reato. Se poi il reimpiego fosse nell'interesse o a vantaggio della società, questa risponderebbe ex 231.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 è stata pubblicata la legge 68 del 22 maggio 2015 che reca *"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*. Con l'entrata in vigore del provvedimento -viene introdotto nel Codice penale il titolo VI-bis ("Dei Delitti contro l'ambiente"), con nuove fattispecie di reato: l'inquinamento ambientale (art. 452-bis) e la sua forma aggravata da morte o lesioni (art. 452-ter); il disastro ambientale (art. 452-quater); i delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies); il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies); l'impedimento del controllo (art. 452-septies); l'omessa bonifica (art. 452-terdecies).

Oltre a riformare il sistema dei delitti ambientali, la legge 68/2015 interviene anche sulla responsabilità degli enti: modifica infatti l'art. 25-undecies del Decreto 231, aggiungendo le nuove fattispecie tra i reati presupposto.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 è stata pubblicata la Legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, di falso in bilancio, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190"*.

La nuova legge interviene tra l'altro su alcuni reati contro la PA (peculato, corruzione e induzione indebita), aumentandone le pene; reintroduce il reato di falso in bilancio (con sanzioni più severe anche per le società e gli amministratori che compiono "false comunicazioni sociali"); inasprisce le sanzioni per l'associazione per delinquere di stampo mafioso.

La principale novità è rappresentata dalla reintroduzione del falso in bilancio che, dopo 13 anni, torna ad essere reato, qualunque sia la realtà societaria in cui si verifica. Le modifiche sono inserite nell'art. 25 ter-1 con un inasprimento delle sanzioni pecuniarie per i diversi reati in esso contemplati.

L'art. 8 del testo dispone, infatti, che *"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la **pena della reclusione da uno a cinque anni**".*

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 del Decreto Legislativo n. 7/2016 che reca *"Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67"* e del Decreto Legislativo n. 8/2016 che reca *"Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67"*, sono stati emanati due provvedimenti che hanno come oggetto la depenalizzazione e l'abrogazione di reati. L'intervento, sia pur significativo da un punto di vista legale e penale, ha un contenuto impatto sul D. Lgs. 231/2001 limitato alla variazione delle sanzioni e delle pene nel caso di commissione di alcuni reati di cui agli articoli 491 bis c.p., 635 ter, 635 quater e 635 quinquies.

Il D.Lgs 125/2016 *"Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI"*, pubblicato sulla G.U. n. 161 del 12 luglio 2016, ha apportato modifiche ad alcune disposizioni del codice penale relative ai delitti di falsità di monete, carte di pubblico credito e valori bollati, richiamate dall'art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) del d.lgs. 231/2001.

L'attuazione alla Direttiva 2014/62/UE, ha modificato l'art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), estendendo la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità. Agendo, invece, sull'art. 461 c.p., il legislatore italiano ha inserito espressamente i dati nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione, già comprendente filigrane e programmi informatici, ed ha precisato che il reato sussiste anche quando tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.

Con la pubblicazione nella G.U. n. 257 del 3 novembre 2016 è entrata in vigore la Legge 29 ottobre 2016 n. 199 *"Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"* che ha disposto modifiche dell'articolo 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e il successivo inserimento nell'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del d.lg. 231/2001, tra i delitti contro la personalità individuale: l'illecito dell'ente è punibile con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e con le sanzioni interdittive ex art 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 che reca *"Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"*. Le novità introdotte dal provvedimento riguardano la riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., l'introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis), la previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie, oltre alla modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2017 è stata pubblicata la Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 *"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al*



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate". Con l'entrata in vigore del provvedimento sono stati introdotti tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, i delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina previsti, rispettivamente, dall'art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter e art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione);

Nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017, è stata pubblicata la Legge n. 167 del 20 novembre 2017 "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*", la quale ha provveduto ad ampliare il catalogo di reati presupposto della responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.lgs. 231/2001. In particolare, l'articolo 5, comma 2, introduce l'articolo 25-terdecies nel D.Lgs. 231/2001 che prevede le fattispecie di Razzismo e Xenofobia (art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654), prevedendo una sanzione sia di tipo pecuniario che interdittivo per l'ente che dovesse rendersi autore delle ipotesi di reato suesposte;

Nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017, è stata pubblicata la Legge del 30 novembre 2017, n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*". Attraverso il provvedimento si rafforza la tutela e la protezione del dipendente autore del c.d. Whistleblowing (la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private da parte del dipendente che ne venga a conoscenza). Il profilo in ordine al quale si procede è la protezione del dipendente che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti, entro il rapporto di lavoro, pubblico o privato.

La nuova disciplina prevede che il dipendente del settore pubblico il quale - in buona fede e nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione - segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione ovvero denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misure organizzative che abbiano effetto negativo di sorta sulle condizioni di lavoro.

La tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti nel settore privato viene garantita attraverso la modifica del decreto legislativo n. 231 del 2001. Nel dettaglio si interviene sull'art. 6 del decreto legislativo n. 231, con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'adozione di tali modelli esclude la responsabilità dell'ente medesimo. L'articolo introduce, all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231, tre nuovi commi: 2-bis, 2-ter e 2-quater; definendo le caratteristiche dei modelli di organizzazione e di controllo, la nullità di misure discriminatorie adottate nei confronti dei segnalanti e l'attribuzione al datore di lavoro dell'onere di dimostrare che le misure sanzionatorie adottate non sono da considerare in relazione ai comportamenti messi in atto dal lavoratore.

Il D.Lgs. 21/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68/2018 ed entrato in vigore lo scorso 6 aprile, contiene «*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*».

La *ratio* del provvedimento sembra quella di riordinare la materia penale, preservando la centralità del Codice e frenando il proliferare di interventi legislativi "sparsi".

L'articolato normativo interviene dunque in più ambiti (tutela della persona, dell'ambiente, del sistema finanziario, reati di associazione di tipo mafioso e con finalità di terrorismo), abrogando disposizioni esterne al Codice penale e introducendone altre al suo interno.

In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "*Razzismo e xenofobia*") e dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006 (richiamato invece nell'articolo 25-undecies, "*Reati ambientali*").

Le disposizioni abrogate non rimangono tuttavia prive di rilievo penale, poiché le medesime fattispecie vengono ora disciplinate all'interno del Codice: rispettivamente previste dai nuovi articoli 604-bis ("*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*") e 452-quaterdecies ("*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*").

Il 16 gennaio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge 9 gennaio 2019, n. 3**, recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" (cd. **legge Spazzacorrotti**), che affronta anzitutto il fenomeno corruttivo e, più in generale, l'azione di contrasto ai reati contro la PA, con interventi che si muovono sul profilo del diritto sostanziale e su quello investigativo-processuale. La seconda parte del provvedimento reca poi disposizioni volte a rafforzare la trasparenza dei partiti e dei movimenti politici, con particolare riguardo alle erogazioni effettuate in loro favore e alle candidature presentate alle consultazioni elettorali.

In sintesi, le nuove disposizioni introdotte comportano:

- l'inasprimento delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto 231 in relazione ai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. In queste ipotesi di reato, la durata delle sanzioni interdittive non potrà essere inferiore a quattro anni e superiore a sette quando il reato è commesso da un soggetto apicale, ovvero non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è commesso da un sottoposto;
- l'introduzione del beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive applicate in relazione ad ipotesi di reato di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione, qualora l'Ente si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite ed abbia sanato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione del Modello Organizzativo. A fronte di tali iniziative da parte dell'Ente, le sanzioni interdittive applicabili avranno una durata sensibilmente ridotta (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni), rispetto alle nuove previsioni in materia;
- l'inserimento nell'ambito del catalogo dei reati che possono dar luogo alla responsabilità dell'ente del delitto di traffico di influenze illecite, previsto e punito dal "nuovo" art. 346 bis c.p.. In particolare, il reato di "traffico di influenze illecite" è un caso particolare di millantato credito, qualora il "millantatore" abbia effettivi rapporti con il pubblico ufficiale. Tale delitto, introdotto dalla Legge 190/2012 e non previsto sino ad oggi come reato presupposto della responsabilità dell'Ente, è stato anch'esso oggetto di riforma ad opera della legge in commento.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2019 è stata pubblicata la **Legge n. 39 del 3 maggio 2019**, in materia di frodi sportive.

Il provvedimento è volto a ratificare e dare piena esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

Le nuove disposizioni introducono alcune novità, di rilievo penale, per quanto riguarda i reati di frode nelle competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

L'ulteriore novità si sostanzia nell'introduzione di un nuovo articolo, 25-quaterdecies, nel Decreto legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Con questo, viene disposto che, in relazione alla commissione di reati di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, si applichino, all'ente persona giuridica eventualmente coinvolto, le seguenti sanzioni pecuniarie:

- in caso di delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- in caso di contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Contestualmente, è anche sancita l'applicazione delle sanzioni interdittive, per una durata non inferiore a un anno.

A partire dal 25 dicembre 2019 la legge di conversione del 19 dicembre 2019 n. 157 è entrata in vigore convertendo il D.l. 124/157 emanato il 26 ottobre 2019. Tale Legge interviene sulla disciplina del D.LGS 231/01 ampliando il novero dei reati presupposto introducendo l'art. 25 - quinquiesdecies "Reati Tributari". Inizialmente l'articolo in questione doveva riguardare solo la fattispecie "Dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti inesistenti ex art. 2 D. Lgs. 74/2000" mentre con il nuovo provvedimento sono inclusi tutti i delitti fiscali, ossia:

- La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (anche inferiori 100.000,00€);
- La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- L'occultamento o distribuzione di documenti contabilità;
- La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Per la commissione di tali delitti è prevista sia l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, per un importo compreso tra le 400 e le 500 quote (il valore di ogni quota varia da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549), sia l'applicazione delle pericolosissime sanzioni interdittive che vanno ad incidere sulla operatività aziendale (divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni e servizi, ecc.). Se dalla realizzazione di tale reato è stato conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria sarà incrementata di un terzo.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 è stato pubblicato il **D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020**, "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

Il D.lgs. 75/2020 reca rilevanti modifiche ad alcune fattispecie di reato, principalmente collegate ai delitti contro la P.A. e in materia tributaria e doganale, contenute nel codice penale e in leggi speciali inasprendo il trattamento sanzionatorio, e amplia il novero dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231 del 2001.

Con riferimento alle modifiche introdotte in tema di responsabilità degli enti (D.lgs. 231/01), si segnala come:

- l'art. 24 d.lgs. 231/01 viene arricchito dalle ipotesi di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p., frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 l. 898 del 1986;
- l'art. 25 d.lgs. 231/01 segna, invece, l'introduzione delle seguenti ipotesi di reato: reato di peculato di cui all'art. 314, c.1, c.p. (è escluso il peculato d'uso), di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.;
- l'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01 vede l'estensione della responsabilità degli enti (in materia di reati tributari) per i delitti che seguono, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:
 - dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 d.lgs. 74 del 2000,
 - omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 d.lgs. 74 del 2000,



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

- indebita compensazione, previsto dall'art. 10 quater d.lgs. 74 del 2000;
- l'art. 25 sexiesdecies d.lgs. 231/01 viene introdotto al fine dell'estensione della responsabilità degli enti per il delitto di contrabbando, ai sensi del D.P.R. n. 43/1973.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 è stato pubblicato il **D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021**, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti".

Questo nuovo decreto legislativo ha modificato la rubrica e i commi dell'Art. 493-ter del regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930, ha inserito nel codice penale l'Art. 493-quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) e del nuovo Art. 25-octies.1 comma 2 (Altre fattispecie).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 è stato pubblicato il **D.Lgs. n. 195 del 8 novembre 2021**, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale".

L'intervento normativo si caratterizza per la sua natura "puntiforme", incidendo in misura minimale sulle fattispecie penali vigenti ponendosi l'obiettivo di realizzare un livello minimo di armonizzazione delle norme penali in materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al loro trattamento sanzionatorio. L'intervento riguardante l'ambito applicativo del fenomeno di "riciclaggio" abbraccia in realtà tutta la fenomenologia relativa all'acquisto, detenzione, utilizzazione, occultamento, dissimulazione, conversione e trasferimento dei proventi delle attività criminose, anche se compiuti da coloro che abbiano commesso i reati da cui tali proventi provengono o che vi abbiano partecipato.

Tutte condotte già ampiamente previste come reato nel nostro ordinamento a mente degli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., i quali perciò sono stati fatti oggetto solo di limitati, seppur significativi, "ritocchi" strutturali. Infatti, le modifiche introdotte hanno richiesto solo "interventi di dettaglio, volti a estendere il campo di applicazione di alcune norme nazionali già esistenti".

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 è stata pubblicata la **L. n. 238 del 23 dicembre 2021**, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020".

Gli Artt. 19, 20 e 26 della Legge n. 238 del 23 Dicembre 2021 (con entrata in vigore dei provvedimenti il 01.02.22) hanno interessato alcuni articoli del codice penale riguardanti i reati presupposto contemplati nella responsabilità amministrativa degli enti D.Lgs. 231/01.

L'articolo 19 relativo agli "attacchi contro i sistemi di informazione" ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" e contemplati dall'Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01.

L'articolo 20 relativo alla "lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile" ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di "Delitti contro la personalità individuale" contemplati dall'Art. 25-quinquies del D.Lgs.n.231/01.

L'articolo 26 relativo alle "Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato" ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di "Abusi di mercato" contemplati dall'Art. 25-sexies del D.Lgs.n.231/01.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 è stata pubblicata la legge 9 marzo 2022 n. 22, contenente disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

La legge 22/2022 inserisce, innanzitutto, nel libro II del codice penale il titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies), con i quali punisce, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali. Vengono altresì punite le condotte di illecito impiego, importazione e esportazione di beni culturali e la contraffazione. Oltre alla previsione di specifiche fattispecie di reato, la legge prevede un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, provochi un danno di rilevante gravità.

Il DLgs. 231/2001 si arricchisce, così, di due ulteriori articoli: l'art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 è stato pubblicato il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, recante le misure previste per "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari." (Cosiddetta Riforma Cartabia) contenente modifiche nel novero dei reati (art. 640 e art. 640-ter) di cui all'art. 24 (reati nei confronti della PA), all'art. 24.bis (delitti informatici) e all'art. 25 octies-1 (reati di ricettazione e riciclaggio - altre forme di pagamento).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 è stato pubblicato il D. Lgs. 4 ottobre 2022 n. 156, contenente modifiche in materia di attuazione della cosiddetta "Direttiva PIF" con impatto sulle modalità di attuazione di due fattispecie ricompresi nel novero dei reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies (reati tributari) e all'art. 25 sexiesdecies (reati di contrabbando).

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 56 del 07.03.2023 è stato pubblicato il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 sulle trasformazioni, fusioni e scissioni societarie transfrontaliere, adottato in attuazione della Direttiva UE 2019/2121, con entrata in vigore il 22/3/2023, che introduce un nuovo reato presupposto ai fini della responsabilità delle persone giuridiche ex. D. lgs. 231/2001.

In particolare, viene modificato l'art. 25-ter, comma 1, D.Lgs. 231/2001, rubricato «Reati societari» mediante l'aggiunta dell'inciso «o da altre leggi speciali» e con l'introduzione della lettera «s-ter», che in caso di eventuali azioni delittuose messe in campo per l'ottenimento fraudolento del "Certificato preliminare", danno origine alla fattispecie di reato "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" (attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione transfrontaliera) così contemplata nell' Art. 54 del D.Lgs. n. 19 del 2 Marzo 2023.

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 63 del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di recepimento della direttiva UE 2019/1937 riguardante "La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina whistleblowing).

Con questo decreto il legislatore ha rafforzato le regole già esistenti, ampliando la portata delle norme che impongono l'adozione di sistemi di segnalazione e gestione degli illeciti.

Le società si devono dotare di sistemi per la gestione delle segnalazioni, capaci di garantire la riservatezza dell'identità di chi segnala, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione stessa. Inoltre, il trattamento dei dati personali e la documentazione inerente alle segnalazioni dovranno essere gestiti rispettando le regole e i principi GDPR.

Le segnalazioni dovranno avere a oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (ad esempio, illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) o condotte rilevanti in base al Dlgs 231/2001.

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 104 del 5 maggio 2023 è stato pubblicato la Legge 5 maggio 2023, n.50 recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare” (cosiddetto Decreto Cutro).che ha stabilito disposizioni sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri, sia in materia di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare modificando alcune fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 171 del 24 luglio 2023 è stato pubblicato la Legge 24 luglio 2023, n.93 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica” che ha delineato una nuova condotta penalmente rilevante all’interno dell’art. 171-ter della L. 633/1941, norma già richiamata dall’art. 25-novies del DLgs. 231/2001.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 236, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 , recante “*Disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*” ha attuato una nuova estensione del catalogo dei “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il cosiddetto “**Decreto Giustizia**” interviene infatti sugli artt. 24 e 25-octies.1 del suddetto decreto, aggiungendo tre nuove fattispecie di reato.

In particolare, l’art. 24, D.lgs. 231/2001, rubricato “*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*”, viene arricchito dalla previsione di due nuovi “reati presupposto”. Si tratta delle fattispecie di “Turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.) e “Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti” (art. 353-bis c.p.). Le nuove fattispecie contribuiscono, di fatto, ad estendere il perimetro delle attività a rischio nei rapporti con la P.A., interessando – tra le altre - anche le fasi prodromiche allo svolgimento delle gare pubbliche.

L’art. 25-octies.1, D.lgs. 231/2001, riguardante i “*Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”, viene invece integrato con l’aggiunta della fattispecie di reato di “*Trasferimento fraudolento di valori*”, prevista all’art. 512-bis c.p.

Il nuovo reato presupposto presenta evidenti punti di contatto con la prevenzione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.lgs. 231/2001), nonché con il contrasto alle fattispecie di contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D.lgs. 231/2001); anche il “Trasferimento fraudolento di valori” di cui all’art. 512-bis c.p. sembra quindi destinato a collocarsi, come le fattispecie introdotte all’art. 24, D.lgs. 231/2001, nel solco di aree di rischio già compiutamente affrontate dai sistemi di prevenzione e controllo esistenti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2024 è stata pubblicata la Legge n. 6 “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.” che ha modificato l’articolo 518 duodecies del c.p. ricompreso tra le fattispecie di cui all’articolo 25 duodevicius del D.Lgs. 231/2001.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).” che ha modificato l’articolo 512 bis del c.p. ricompreso tra le fattispecie di cui all’articolo 25 octies-1 del D.Lgs. 231/2001.

Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, pubblicato nella G.U. 2 marzo 2024, n. 52, introduce norme di rilievo penale, tra le quali l'estensione dei poteri del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea e una fattispecie a dolo specifico di intestazione fittizia di imprese e società, nonché Commissari straordinari per la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e per combattere lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 87 "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111." che ha modificato la disciplina prevista +dal D.Lgs n.75 del 14 luglio 2020 di impatto su reati contenuti nell'art. Art. 25 quinquiesdecies - Reati Tributari, con l'introduzione all'art. 10 quater D. lgs. 74/2000 del comma 2 bis.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024 è stata pubblicata la Legge 28 giugno 2024 n. 90 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici." La Legge, in generale, mira ad incrementare la sicurezza informatica per difendersi dai cyber-attacchi, aumentando le sanzioni previste per i c.d. "computer crimes". In particolare, la L. 90/2024 introduce modifiche sostanziali e procedurali riguardanti i reati informatici: prevede un innalzamento delle pene, estende i confini del dolo specifico, introduce nuove circostanze aggravanti e/o vieta le attenuanti per diversi reati che siano stati commessi tramite l'utilizzo di apparecchiature informatiche al fine di ottenere indebiti vantaggi con danno altrui, o per accedere abusivamente a sistemi informatici e/o per intercettare o interrompere comunicazioni informatiche e telematiche. La legge sulla cybersicurezza ha altresì notevoli impatti in materia di responsabilità amministrativa degli ex D.lgs. n. 231/2001, alla luce delle modifiche apportate al reato presupposto previsto e punito dall'art. 24-bis del Decreto 231 "Delitti informatici e trattamento illecito di dati". La stessa Legge ha apportato modifiche ed introduzione anche ad articoli del codice penale all'interno dell'Art.24 del D.Lgs231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024 è stata pubblicata la Legge 8 Agosto 2024 n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia". che ha modificato il Codice Penale introducendo all'art. 314 bis c.p. "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" ribattezzato "peculato per distrazione"; all'art. 322 bis c.p. e all'art. 323c.p. di impatto su reati contenuti nell'art. Art. 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione, ampliando ulteriormente il catalogo dei reati presupposto ai sensi della responsabilità amministrativa degli Enti. Il provvedimento ha anche modificato la rubrica e il testo dello stesso art. 25 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 che diventa così formulato "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione"

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024 è stata pubblicata la Legge 9 Agosto 2024 n. 114 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare". che abolisce il reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 del Codice Penale (già inserito nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001) e introduce il reato di cui all'art. 346 bis del Codice Penale "Traffico di influenze illecite" di impatto su reati contenuti nell'art. Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione", ampliando ulteriormente il catalogo dei reati presupposto ai sensi della responsabilità amministrativa degli Enti.

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 232 del 3 ottobre 2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141 "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi" che abroga e sostituisce il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), approvato con il DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e numerose altre leggi

speciali, riorganizzando il quadro di riferimento al fine di adeguare la normativa nazionale a quella europea è intervenuto sull'articolo 25-sexiesdecies (Delitti di Contrabbando) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 attraverso l'introduzione di un nuovo corpus normativo ai sensi del Decreto legislativo n.141/2024.

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 8 ottobre 2024 è stata pubblicata la Legge 7 ottobre 2024 n. 143 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" conosciuto come "Decreto Omnibus": alcuni provvedimenti si inseriscono nel corpus normativo dell'Art. 25-novies del D.Lgs 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

In data 14 Novembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.267 la Legge n.166 del 14 Novembre 2024 (definita Legge di conversione decreto legge "Salva-infrazioni") rubricata come "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", con entrata in vigore dal 15 novembre 2024. La modifica legislativa, emanata a seguito di una procedura di infrazione dell'Unione europea verso l'Italia, ha esteso i soggetti ammessi all'esercizio dell'attività di intermediazione sul diritto d'autore, in precedenza appannaggio esclusivo della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE). In particolare, gli artt. 171-bis, 171-ter e 171-septies della L. 633/1941 puniscono ora non solo le contraffazioni dei contrassegni SIAE, ma anche quelle apposte da organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti. È stato, di conseguenza, ampliato il perimetro dei reati presupposto già richiamati dall'art. 25-novies, "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" ex D.Lgs. 231/2001.

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 289 del 10 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge 11 dicembre 2024 n. 187 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali." che intende stabilire disposizioni chiare sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri sia in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare di impatto su reati contenuti nell'art. Art. 25 – duodecies del D.Lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati presupposto ai sensi della responsabilità amministrativa degli Enti.

Le fattispecie di reato richiamate dal Decreto possono essere comprese nelle seguenti categorie:

1) Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001) [modificato dalla Legge 17 novembre 2017 n. 161] [modificato dal D.Lgs. 75/2020] [modificato dalla Legge 9 ottobre 2023 n. 137] [articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024 n. 90]:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) (articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024 n. 90)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

2) Delitti informatici ed illecito trattamento di dati (Art 24 bis del Decreto) - [Articolo aggiunto dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48 art.7]. [Articolo modificato dal Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93 art.9 comma 2 convertito dalla Legge 15 ottobre 2013 n. 119]. [Articolo modificato dal D. Lgs 15 gennaio 2016 n. 7, dal D. Lgs 15 gennaio 2016 n. 8 e dalla Legge n. 238/2021] [articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024 n. 90].

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024 n. 90]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] [articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024 n. 90]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] [articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024 n. 90]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] [articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024 n. 90]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] [articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024 n. 90]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024 n. 90]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024 n. 90]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024 n. 90]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge 28 giugno 2024 n. 90]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024 n. 90]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo introdotto dalla Legge 28 giugno 2024 n. 90].
- 3) Delitti di Criminalità organizzata (Art 24 ter del Decreto) – [Articolo aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94 art.9 co.29 e modificato dalla L.69/2015].**
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
 - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
- 4) Reati di peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (Art.25 del Decreto) [Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190]; [Articolo modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3]; [articolo modificato dal D.Lgs. 75/2020] [articolo modificato dalla L. 112/2024] [articolo modificato dalla L. 114/2024]:**
- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.L. n. 92/2024 e dalla L. n. 114/2024]
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]]

- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato per distrazione (art. 314 bis c.p.) (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) ribattezzato "peculato per distrazione" [introdotto dal D.Lgs. n. 92/2024 e modificato dalla L.112/2024]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e abolito dalla L.114/2024]

5) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art.25 bis del Decreto) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09]; [Articolo modificato dal D.Lgs. 21 giugno 2016 n. 125].

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6) Delitti Contro l'industria e il commercio (Art 25 bis-1 del Decreto) - [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09].

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7) Reati societari (Art.25 ter del Decreto) - [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e successivamente modificato dalla L. 29 aprile 2015 n. 69 e dal D.Lgs. 38/2017] [Articolo modificato dal D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D.Lgs. 19 del 2 marzo 2023).

8) Corruzione tra privati (art. 25 ter, comma 1, lettera s) [articolo aggiunto dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 art.1 comma 77 lett. b]; [Articolo modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38]; [Articolo modificato dalla L. 9 gennaio 2019 n. 3].

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019].

9) Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (Art.25 quater del Decreto) - [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

Possono essere considerati i seguenti, anche se il Decreto non propone un elenco finito di reati:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);

- Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo;
- Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, approvata a New York il 9 dicembre 1999.

10) Delitti di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater-1 del Decreto);

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.),

11) Reati contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]. [Articolo modificato dalla L. 29 ottobre 2016 n. 199].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021].

12) Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (Art. 25-sexies Decreto) - [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).

13) Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. (Art. 25-septies del Decreto) - [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.),
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.),

entrambi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

14) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies del Decreto) - [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]; [Articolo modificato dalla Legge 15 dicembre 2014 n. 186, art. 3, co. 1 e dal D.Lgs. n. 195/2021].

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 195/2021],
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 195/2021],
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 195/2021],
- Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.). [articolo modificato dal D.Lgs. n. 195/2021]

15) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021] [articolo modificato dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137] [articolo modificato dal D.Lgs. 19/2024].

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] [articolo modificato dal D.Lgs. 19/2024]

16) Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021].

- Altre fattispecie

17) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (Art 25 novies del Decreto) [Articolo aggiunto dalla legge 23 luglio 2009 n. 99] [articolo modificato dalla L. n. 93/2023] [articolo modificato dalla L. n. 143/2024] e [articolo modificato dalla L. n. 166/2024].

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione

- di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) [articolo modificato dalla L. n. 166/2024]
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. n. 166/2024]
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) (modificato dalla L. n. 93/2023) [articolo modificato dalla L. n. 166/2024]
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. n. 166/2024]
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941);
 - Dispositivo dell'art. 174 ter Legge sulla protezione del diritto d'autore (art. 174-ter legge n.633/1941) [articolo introdotto dalla L. 93/2023] [articolo modificato dalla L. 143/2024]
 - Dispositivo dell'art. 174 sexies Legge sulla protezione del diritto d'autore (art. 174-sexies legge n.633/1941) [articolo introdotto dalla L. 143/2024].

18) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art 25 decies del Decreto) - [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4].

- Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.)

19) Reati ambientali (Art 25 undecies del decreto) – [articolo aggiunto dal DLgs 7 luglio 2011 n. 121 art.2]; [articolo modificato dalla L. 22 maggio 2015 n. 68 art.1] [articolo modificato dal DLgs. 1 marzo 2018 n.21] [articolo modificato dalla Legge 9 ottobre 2023 n. 137].

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

20) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art 25 duodecies del decreto) – [articolo aggiunto dal DLgs 25 luglio 2012 n. 109 art.1] (T.U. Immigrazione), modificato dalla Legge 17 novembre 2017 n. 161] [articolo modificato dalla Legge 5 maggio 2023, n.50] [modificato dalla Legge 9 dicembre 2024, n.187]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/1998) [articolo modificato dalla L. n. 187/2024];
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dalla L. n. 50/2023];
- Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro [articolo introdotto dalla L. n. 187/2024]

21) Delitti di razzismo e xenofobia (Art 25 terdecies del decreto) – [articolo aggiunto dalla L 20 novembre 2017 n. 167 art.5 comma 2]; [articolo modificato dal DLgs. 1 marzo 2018 n.21].

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

22) Reati di frode nelle competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (Art 25 quaterdecies del decreto) – [articolo aggiunto dalla L 3 maggio 2019 n. 39 art.5].

- Frode in competizione sportiva (art.1 L. 13 dicembre 1989, n. 401)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art.4 L. 13 dicembre 1989, n. 401)

23) Reati Tributari (Art 25 quinquiesdecies del decreto) – [articolo aggiunto dalla L 19 dicembre 2019 n. 157] [articolo modificato dal Dlgs. 14 luglio 2020 n.75]; [articolo modificato dal Dlgs. 4 ottobre 2022 n.156] [articolo modificato dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87].

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] [articolo modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]

24) Delitti di Contrabbando (Art 25 sexiesdecies del decreto) – [articolo aggiunto dal Dlgs. 14 luglio 2020 n.75] [articolo modificato dal Dlgs. 4 ottobre 2022 n.156] [articolo modificato dal D.Lgs. 141/2024].

- Diritti doganali e diritti di confine (Articolo 27 D.Lgs. 141/2024)
- Contrabbando per omessa dichiarazione (Articolo 78 D.Lgs. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (Articolo 79 D.Lgs. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (Articolo 80 D.Lgs. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (Articolo 81 D.Lgs. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Articolo 82 D.Lgs. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (Articolo 83 D.Lgs. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (Articolo 84 D.Lgs. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (Articolo 85 D.Lgs. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (Articolo 86 D.Lgs. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (Articolo 87 D.Lgs. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (Articolo 88 D.Lgs. 141/2024)
- Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (Articolo 94 D.Lgs. 141/2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)

- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995).

25) Delitti contro il patrimonio culturale (Art 25 septiesdecies del decreto) – [articolo aggiunto dalla Legge 9 marzo 2022 n.22, modificato con L. 6/2024].

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) (modificato dalla L. 6/2024);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

26) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art 25 duodevicius del decreto) – [articolo aggiunto dalla Legge 9 marzo 2022 n.22].

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

27) Reati "transnazionali" [Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10].

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309)
- Atti diretti a procurare l'ingresso illegale dello straniero nel territorio nazionale e favoreggiamento della sua permanenza, al fine di trarvi ingiusto profitto (art. 12 co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. lgs. 25 Luglio 1998 n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Pare opportuno precisare che i reati sopra elencati possono determinare la responsabilità dell'Ente alla sola condizione che siano connotati dal carattere della "transnazionalità". Per potersi definire transnazionale il reato deve essere stato commesso da un gruppo criminale organizzato e deve altresì ricorrere una delle seguenti circostanze:

- che il reato sia commesso in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In assenza dei suddetti requisiti le sanzioni derivanti dalla commissione dei reati anzidetti continueranno a riguardare solo le persone fisiche che li hanno commessi.

1.3 Sanzioni

Brevemente vengono riportate le sanzioni dal Decreto a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, Decreto, "Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente") che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
 - pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le "sanzioni pecuniarie" sono determinate dal Giudice Penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le "sanzioni interdittive" si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste:

- ai reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto;
- ai reati, quali la falsità in monete, di cui all'art. 25-bis del Decreto;

- ai delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater del Decreto;
- ai delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies del Decreto;
- ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro di cui all'art. 25-septies del Decreto;
- ai Reati ambientali, di cui all'Art 25 undecies del Decreto;

L'applicazione è prevista purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, Decreto).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, in luogo dell'irrogazione della sanzione interdittiva, la possibile prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.

1.4 Esenzione delle responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione

Come accennato, gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Da tali norme del decreto legislativo, emerge una differenza di disciplina, e di regime probatorio, in relazione ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale rispetto ai reati commessi dai sottoposti.

Segnatamente la responsabilità è esclusa se l'Ente prova che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "Organismo di Vigilanza"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta per l'ente la possibilità di andare esente dalla propria responsabilità.

L'introduzione del reato colposo nel sistema 231, avvenuta con L. 123/2007 sostituita dal D.Lgs. 81/2008 "T.U. Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro", in assenza di qualsiasi disposizione volta ad

armonizzare la disciplina della responsabilità dell'ente - come sin qui configurata - con il nuovo archetipo di reato, fa emergere una serie di problemi di compatibilità di non semplice soluzione.

La struttura tradizionale dell'addebito per "colpa da organizzazione", da cui discende la responsabilità amministrativa dell'ente, deve infatti oggi misurarsi con la commissione di reati, i cui elementi identificativi e le cui modalità di realizzazione sono ben diverse rispetto a quelle tipiche dei reati fino ad epoca recente resi in esame ai fini della costruzione del Modello Organizzativo.

La non facile armonizzazione riguarda, in primo luogo, la necessaria sussistenza di un interesse o vantaggio dell'ente in relazione alla commissione del reato. Ma il punto più problematico è che il criterio di esenzione da responsabilità indicato al punto precedente - e cioè la dimostrazione che il fatto è stato commesso dall'agente attraverso la fraudolenta elusione dei presidi posti dall'ente nell'ambito della propria organizzazione - mentre aderisce al paradigma di reato doloso, non può invece evidentemente attagliarsi a fattispecie di reato dove manca l'elemento volitivo dell'evento.

Va in tal caso ritenuto che, per poter andare esente da responsabilità, l'ente debba poter essere in grado di dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente è stata posta in essere nonostante fosse stato attuato un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole, generali e speciali, volte ad evitare il rischio di verificazione dell'evento.

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente - che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio: il Consiglio di Amministrazione - non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

Secondo l'art. 7, per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l'onere della prova è a carico dell'accusa). In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, la caratteristica dell'effettività del modello è legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4 Decreto, richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I modelli organizzativi, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto "possono essere adottati (...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati". Occorre, tuttavia, sottolineare che le indicazioni contenute nelle linee guida predisposte dalle Associazioni di categoria rappresentano solo un quadro di riferimento e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai singoli enti nell'ambito dell'autonomia di scelta dei modelli organizzativi ritenuti più idonei.

PARTE TERZA

LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

2 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO

2.1 Linee Guida previste dalle Associazioni di Categoria

L'art. 6, comma 3, del Decreto prevede che "I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "Linee guida di Confindustria") fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i cosiddetti protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nel settore oggetto di attività della società non esistono ad oggi Linee guida pertanto verranno seguite quelle indicate da Confindustria tenendo conto della realtà aziendale e delle peculiarità del settore di operatività. La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate in data 31 marzo 2008. Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

A supporto di ciò occorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale addetto e incaricato, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale addetto e sua formazione.



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabile, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello.

Inoltre, occorre procedere alla individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

al quale le varie funzioni aziendali debbono inviare una serie di informazioni.

2.2 Premessa

La decisione di SUZUKI ITALIA SPA di adottare un modello di organizzazione e gestione ex Decreto, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale della Società nei confronti dei propri stakeholder.

Al fine di garantire sempre di più condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali, SUZUKI ITALIA SPA ha ritenuto opportuno adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto che unitamente al Codice Etico, alle procedure organizzative e alle altre politiche e disposizioni della società, costituisce il programma per assicurare un'efficace prevenzione e rilevazione di violazioni di leggi nonché l'insieme di strumenti di governo aziendale volti a permettere una conduzione dell'impresa sana e coerente con gli obiettivi prefissati.

SUZUKI ITALIA SPA è altresì determinata a garantire che i predetti strumenti di governo aziendale adottati risultino costantemente idonei a prevenire la commissione di reati: a tal fine la Società procede ad una continua verifica dell'efficacia del Modello adottato rispetto alla propria realtà organizzativa e di business e ad intervenute modifiche al Decreto, nonché rispetto a criticità che siano emerse nell'applicazione del Modello medesimo. In particolare, SUZUKI ITALIA SPA, nell'ambito delle attività di aggiornamento periodico del Modello, ha considerato non solo l'inserimento di nuove fattispecie di reato connesse all'evoluzione della normativa di riferimento, ma anche gli accadimenti societari occorsi nonché eventuali segnali di rischio individuati e rilevanti anche ai fini dell'applicazione della predetta normativa.

Precise regole interne assolvono alla funzione di organizzare il sistema dei poteri e delle deleghe, di regolamentare e preparare i protocolli delle attività svolte all'interno della società, di disciplinare i vari flussi informativi tra le varie funzioni e i vari organi.

In tale ottica, l'adozione del modello di organizzazione assicura altresì l'importante risultato di informare il personale addetto nella società e i collaboratori e partner esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati, garantendo la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito dell'attività della società mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio e la formazione del personale addetto alla corretta realizzazione dei propri compiti.

Per la predisposizione del proprio Modello di organizzazione e gestione, SUZUKI ITALIA SPA ha quindi espressamente tenuto conto:



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

- delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001,
- della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del D.Lgs. 231/2001;
- delle Linee guida predisposte da Confindustria.

2.3 Obiettivi e finalità del modello

L'adozione del Modello ha come obiettivo quello di migliorare il proprio sistema di controllo interno limitando in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in oggetto e allo stesso tempo quello di consentire a SUZUKI ITALIA SPA di beneficiare dell'esimente prevista dalle disposizioni del Decreto.

La scelta del Consiglio di Amministrazione di SUZUKI ITALIA SPA di dotarsi di un Modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica d'impresa della società che si esplicita in interventi ed iniziative volte a sensibilizzare sia tutto il personale appartenente a SUZUKI ITALIA SPA (dal management a tutti i dipendenti), sia tutti i collaboratori esterni ed i partner commerciali alla gestione trasparente e corretta della società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Attraverso l'adozione del Modello, SUZUKI ITALIA SPA si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- individuare le attività svolte dalle singole funzioni aziendali che per la loro particolare tipologia possono comportare un rischio reato ai sensi del Decreto;
- analizzare i rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la società;
- valutare il sistema dei controlli preventivi ed il suo adeguamento per garantire che il rischio di commissione dei reati sia ridotto ad un "livello accettabile";
- definire un sistema di regole che fissi le linee di comportamento generali (Codice Etico, Linee Guida di Comportamento inserite nelle Parti Speciali) e specifiche (procedure organizzative) volte a disciplinare le attività aziendali nei settori "sensibili";
- stabilire un sistema di poteri autorizzativi e di firma per garantire una puntuale e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- implementare un sistema di controllo in grado di segnalare tempestivamente l'esistenza e l'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- formare il personale addetto sui contenuti del Modello e più in generale dei poteri autorizzativi, delle linee di dipendenza gerarchica, delle procedure, dei flussi di informazione e di tutto quanto contribuisce a dare trasparenza all'attività aziendale;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- prevedere un sistema sanzionatorio relativo alla violazione delle disposizioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla società (e dunque indirettamente ai tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- nominare ed attribuire ad un Organismo di Vigilanza specifiche competenze in ordine al controllo dell'effettivo funzionamento, dell'adeguatezza e dell'aggiornamento del Modello.

2.4 Presupposti del Modello: il sistema integrato dei controlli interni

Nella predisposizione del Modello ci si è fondati sulla valutazione in concreto delle caratteristiche operative ed organizzative della società.

Il sistema di controlli interni già esistente e attuato da SUZUKI ITALIA SPA è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, della salvaguardia del valore delle attività e protezione delle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, lo Statuto e le disposizioni interne dell'intermediario.

Il sistema dei controlli coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attutendo ogni possibile conflitto di interesse.

I principali obiettivi del sistema dei controlli interni della Società si sostanziano in obiettivi operativi, d'informazione e di conformità:

- l'obiettivo operativo del sistema dei controlli interni concerne l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse e nel proteggersi da perdite: in tal caso, il sistema dei controlli interni mira ad assicurare che in tutta l'organizzazione il personale operi per il conseguimento degli obiettivi aziendali e senza anteporre altri interessi a quelli della Società;
- l'obiettivo di informazione si esplica nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno dell'organizzazione e risponde, altresì, all'esigenza di assicurare documenti affidabili diretti all'esterno;
- l'obiettivo di conformità assicura che tutte le operazioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali, nonché delle pertinenti procedure interne.

In particolare, il sistema di controllo interno della società si basa sui seguenti elementi qualificanti:

- codice etico;
- sistema organizzativo formalizzato nell'attribuzione delle responsabilità;
- assetto societario e composizione del Consiglio di Amministrazione;
- policy e procedure operative;
- sistemi informatici già orientati alla segregazione delle funzioni;
 - presidi di controllo in materia amministrativo-contabile, presenti all'interno del Modello di controllo contabile previsto dalla J-SOX Financial Instruments and Exchange Act promulgated on June 14th, 2006;
- sistema di controllo di gestione e reporting;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

I controlli coinvolgono, con ruoli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, nonché tutte le Direzioni aziendali e tutto il personale ai diversi livelli.

La responsabilità circa il corretto funzionamento del sistema di controllo interno è propria di ciascuna struttura organizzativa per tutti i processi di cui ha la responsabilità gestionale.

I compiti dei diversi organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di struttura dei controlli:

- controlli di linea, svolti dalle singole unità operative sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;

- attività di monitoraggio, svolta dai responsabili di ciascun processo e volta a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti sulla base di controlli di natura gerarchica;
- revisione interna, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle eventuali violazioni delle procedure e dei regolamenti ed alla valutazione dell'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative.

Nonostante il sistema dei controlli interni esistente sia in grado di essere utilizzato anche per la prevenzione dei reati contemplati dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, ha deciso di condurre un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove necessario, ad adeguarli al fine di renderli conformi alle citate finalità.

2.5 Il sistema dei controlli

La metodologia scelta per attuare il Modello, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il modello è stato predisposto da SUZUKI ITALIA SPA tenendo presenti, come già anticipato, le prescrizioni del Decreto e le Linee guida elaborate in materia da Confindustria.

Di seguito vengono descritte le fasi nelle quali SUZUKI ITALIA SPA ha articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e di rilevazione del sistema attuale di presidi e controlli volti a prevenire i reati.

2.5.1 Premessa

Un concetto fondamentale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di "*rischio accettabile*". Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di business, definire il rischio accettabile è un'operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale.

Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato).

Nel caso del Decreto la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell'applicazione delle norme del Decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati.

In assenza di una determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale. Del resto, il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell'esigibilità concreta del comportamento, sintetizzato dal latino *ad "impossibilia nemo tenetur"*, rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile individuarne in concreto il limite.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non in modo fraudolento.

Questa soluzione è in linea con la logica della "elusione fraudolenta" del modello organizzativo quale esimente espressa dal citato Decreto ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente (art. 6, co. 1, lett. c), "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione".

Diversamente, nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del Decreto, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) in violazione del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal Decreto da parte dell'apposito Organismo di Vigilanza. Ciò in quanto l'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale.

Pertanto, premesso che i modelli organizzativi devono essere idonei a prevenire i reati di origine sia dolosa che colposa previsti dal Decreto, primo obiettivo per la costruzione di un modello organizzativo è regolare e presidiare le attività che comportano un rischio di reato al fine di evitarne la commissione, tenendo presente, come accennato sopra, che gli stessi reati possono comunque essere commessi anche una volta attuato il modello ma, in tal caso, nel caso di reati dolosi, solo se realmente voluti dall'agente sia come condotta che come evento.

Il modello e le relative misure devono essere implementati in modo che l'agente non solo debba "volere" l'evento reato (ad esempio corrompere un pubblico funzionario) ma possa attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente (ad esempio attraverso artifici e/o raggiri) le indicazioni della società. L'insieme di misure che l'agente, se vuol delinquere, è costretto a "forzare", deve essere realizzato in relazione alle specifiche attività dell'ente considerate a rischio ed ai singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse.

Nell'ipotesi, invece, di reati colposi, gli stessi devono essere voluti dall'agente solo come condotta e non anche come evento.

La metodologia per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio di seguito esposta ha valenza generale. Il procedimento descritto può essere infatti applicato a varie tipologie di rischio

2.5.2 Costruzione del sistema di controllo preventivo

Il sistema di controllo preventivo dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un "livello accettabile", secondo la definizione esposta in premessa. Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il Decreto definisce "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

Le componenti di un sistema di controllo interno (preventivo), per le quali esistono consolidati riferimenti metodologici, sono molteplici. Tuttavia, occorre sottolineare come le componenti di controllo che verranno indicate debbano integrarsi in un sistema organico, nel quale non tutte necessariamente devono coesistere e dove la possibile debolezza di una componente può essere controbilanciata dal rafforzamento di una o più delle altre componenti in chiave compensativa.

Quanto appena detto vale soprattutto per le piccole imprese, alle quali è irrealistico imporre l'utilizzo di tutto il complesso bagaglio di strumenti di controllo a disposizione delle grandi organizzazioni. A seconda della scala dimensionale potranno quindi essere utilizzate soltanto alcune componenti di controllo, mentre altre potranno venire escluse (magari perché implicite nel modello aziendale) o essere presenti in termini estremamente semplificati.

Tuttavia, è opportuno ribadire che, per tutti gli enti, siano essi grandi, medi o piccoli, il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale che lo stesso:

- nel caso di reati dolosi, non possa essere aggirato se non con intenzionalità;
- nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l'intenzionalità fraudolenta, risulti comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito Organismo

2.5.3 Componenti del Modello per Reati Dolosi

Le componenti del Modello per i Reati Dolosi sono:

Codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati.

L'adozione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo. Tali principi possono essere inseriti in codici etici di carattere più generale, laddove esistenti o invece essere oggetto di autonoma previsione.

Sistema organizzativo

Deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni.

Nell'ambito del sistema organizzativo, attenzione andrà prestata ai sistemi di gestione del personale addetto. Tali sistemi sono necessari per guidare ed indirizzare le attività del personale operativo e manageriale verso l'efficiente conseguimento degli obiettivi aziendali.

Prassi o Procedure manuali ed informatiche

L'utilizzo di prassi o procedure tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo (quadrature; approfondimenti informativi su particolari soggetti quali, consulenti e collaboratori). Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio.

In questo campo, specifico interesse ricopre l'area della gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati nella pratica amministrativa, fra cui abbinamento firme; riconciliazioni frequenti; supervisione; separazione di compiti con la già citata contrapposizione di funzioni, ad esempio fra la funzione acquisti e la funzione amministrativa finanziaria e/o di tesoreria.

Particolare attenzione deve essere riposta sui flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali, soprattutto se si tratta di ambiti non adeguatamente proceduralizzati e con caratteri di estemporaneità e discrezionalità. In ogni caso è necessario che siano sempre salvaguardati i principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale.

Poteri autorizzativi e di firma,

Devono essere assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, e prevedere, se necessario, una indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Sistema di controllo di gestione



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

Deve essere in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare. Funzionale a questo è la definizione di opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato (ad esempio accordi di intermediazione che prevedano pagamenti off-shore) ed i processi di risk assessment interni alle singole funzioni aziendali.

Comunicazione al personale addetto e sua formazione.

Sono due importanti requisiti del modello ai fini del suo buon funzionamento. Con riferimento alla comunicazione, essa deve riguardare ovviamente il codice etico ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

La comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta. Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale addetto alle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta.

2.5.4 Componenti del Modello per Reati Colposi

Fermo restando quanto già precisato in relazione alle fattispecie di reato doloso, valgono le seguenti indicazioni.

Codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati.

È espressione anche della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro e indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in tale ambito. Serve pertanto a definire la direzione, i principi d'azione ed i risultati a cui tendere nella materia.

Struttura organizzativa.

È necessaria una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore.

Particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio).

Devono inoltre essere tenute in considerazione anche le figure specifiche previste da altre normative di riferimento nonché i requisiti e la documentazione relativa a presidio della sicurezza.

Tale impostazione comporta in sostanza che:

- nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori siano esplicitati anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse attività;
- siano in particolare documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente.

Formazione e addestramento.

Sono componenti essenziali per la funzionalità del modello. Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, da verificare ed

alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale addetto, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.

In concreto, ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Comunicazione e coinvolgimento.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli.

Il coinvolgimento dovrebbe essere realizzato attraverso:

- la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- riunioni periodiche che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente utilizzando anche le riunioni previste per la gestione aziendale.

Gestione operativa.

Il sistema di controllo, relativamente ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali.

Dalla analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazioni e dai risultati della valutazione dei rischi deriva la definizione delle modalità per lo svolgimento in sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla salute e sicurezza sul lavoro.

L'azienda, identifica le aree di intervento associate agli aspetti di salute e sicurezza ed esercita una gestione operativa regolata.

In questo senso, particolare attenzione dovrebbe essere posta riguardo a:

- selezione, assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- manutenzione normale e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- gestione delle emergenze;
- procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo.

Sistema di monitoraggio della sicurezza.

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda dovrebbero essere sottoposte a monitoraggio pianificato.

L'impostazione di un piano di monitoraggio si dovrebbe sviluppare attraverso:

- programmazione temporale delle verifiche (frequenza);
- attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive;
- descrizione delle metodologie da seguire;
- modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

2.5.5 I principi di controllo

Le componenti dei Modelli organizzativi sopra descritte devono integrarsi in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:

"Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua".

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

L'art. 31 del Codice, infatti, prescrive l'adozione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo "i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta"

"Nessuno può gestire in autonomia un intero processo".

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

"Documentazione dei controlli".

Il sistema di controllo dovrebbe documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali, di rapporti di audit interno, di riesami e di eventuali audizioni con figure aziendali apicali e non) l'effettuazione dei controlli di conformità e di compliance alle disposizioni di legge, ad eventuali regolamenti vigenti, alle regole ed alle disposizioni interne fissate dalla società stessa.

2.6 Identificazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "attività sensibili" e "processi sensibili").

In questa fase si procede alla identificazione delle aree a rischio potenziale di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto e/o strumentali intendendosi per tali, rispettivamente, le attività il cui



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

svolgimento potrebbe dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati in oggetto.

Il risultato di questa fase è la creazione di una mappatura delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal Decreto.

E' necessario effettuare un'analisi delle varie policies e procedure (o prassi), condurre interviste a più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di favorire le migliori conoscenze in relazione all'operatività di ciascun singolo settore di attività della società. I risultati degli incontri, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, consentono di individuare i profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato individuate dal Decreto. Per ciascuna attività, si provvede, in seguito, ad indicare le specifiche ragioni di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, che sono state realizzate nel rispetto dei principi fondamentali della documentazione e della verificabilità delle attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di tutta l'attività progettuale realizzata nonché il rispetto dei dettami del D. Lgs. 231/2001.

2.6.1 Raccolta ed analisi della documentazione

L'attività viene svolta attraverso l'organizzazione di incontri specifici con gli amministratori e le figure apicali della SUZUKI ITALIA SPA, resi edotti dei contenuti e della portata del Decreto nel corso degli incontri medesimi e la consegna di materiale esplicativo (quando ritenuto necessario), ivi incluso l'elenco descrittivo dei reati introdotti dal Decreto.

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere la documentazione ufficiale utile alla realizzazione dell'analisi e disponibile presso la società relativa a:

- organigrammi;
- linee guida di corporate governance;
- policy, codici di comportamento e procedure operative;
- deleghe e procure;
- sistema sanzionatorio esistente;
- codice etico esistente;
- piani di verifiche e report dell'Internal Audit.

La suindicata documentazione è stata quindi esaminata al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

2.6.2 Identificazione delle attività a rischio

L'attività viene svolta attraverso l'organizzazione di incontri specifici con i Responsabili della SUZUKI ITALIA SPA, resi edotti dei contenuti e della portata del Decreto nel corso degli incontri medesimi e la consegna di materiale esplicativo (quando ritenuto necessario), ivi incluso l'elenco descrittivo dei reati introdotti dal Decreto.

E' stata effettuata una mappatura di tutta l'attività della società, articolata sulla base dei processi e sottoprocessi di ciascuna Direzione. E' seguita un'analisi dettagliata di ciascuna singola attività



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

specificamente intesa a verificare sia le concrete modalità operative, sia la ripartizione delle competenze.

In ragione dell'attività di SUZUKI ITALIA SPA, si è ritenuto di concentrare le maggiori attenzioni sulla valutazione della sussistenza dei profili di rischio di talune tipologie di reato, e precisamente: i reati societari, i reati di abuso di mercato, i reati di riciclaggio, i reati contro il patrimonio dello Stato o di Enti pubblici, i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati informatici, i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, i reati di frode nell'esercizio del commercio, i reati derivanti da violazioni della normativa su salute e sicurezza dei lavoratori, i reati ambientali e l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Per quanto attiene agli illeciti contro la libertà individuale, ai reati di ricettazione e di riciclaggio ed ai delitti informatici si è ritenuto che la specifica attività svolta da SUZUKI ITALIA SPA non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel Modello Parte Speciale Reati Residuali che nel Codice Etico della società, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partners commerciali al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

Per quanto riguarda i reati contro l'industria e il commercio, con particolare riferimento alla frode nell'esercizio del commercio in tema di corrispondenza tra la qualità del prodotto e la qualità dichiarata, si evidenzia che SUZUKI ITALIA SPA non risulta direttamente coinvolta nelle attività di produzione dei prodotti commercializzati, tuttavia rimane ad essa in carico la responsabilità delle attività di controllo connesse alla qualità dichiarata del prodotto, con particolare riferimento alla eventuale marcatura CE ed al rispetto delle normative tecniche previste nonché degli aspetti connessi con le omologazioni dei prodotti.

Per le altre fattispecie non espressamente richiamate valgono le considerazioni espresse ed i richiami contenuti nel presente Modello Parte Generale e nel Codice Etico

L'identificazione delle aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è stata effettuata anche mediante l'utilizzo di questionari o le interviste di alcuni dei Responsabili di ciascuna Direzione.

I risultati di tale attività (Risk Assesment) sono raccolti e formalizzati nella Parte Speciale del presente Modello Organizzativo.

2.6.3 Identificazione ed analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree a rischio si è poi richiesto ai soggetti responsabili della gestione delle attività identificate di illustrare o, meglio, di fornire le procedure operative e i concreti controlli esistenti, riconoscibili come idonei a presidiare il rischio individuato. Il risultato della attività è compendiato nella documentazione tenuta disponibile presso la Società.

L'attività si è concretizzata attraverso incontri con le figure apicali e responsabili della SUZUKI ITALIA SPA, la raccolta dei dati disponibili (procedure, prassi, documenti,) eventualmente integrati dalle interviste personali. Le informazioni raccolte hanno anche lo scopo di indicare, per ciascuna di tali attività, il profilo di rischio potenziale e la ragione di sussistenza di tale profilo di rischio (profili di rischio-reato potenziali) e di stabilire le modalità di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione ai controlli preventivi esistenti a presidio dei rischi derivanti.

2.6.4 Gap Analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi riportata nella detta documentazione è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema

esistente. Nei casi in cui sono state identificate attività a rischio ritenute non sufficientemente presidiate, si è provveduto ad identificare, con il supporto dei soggetti responsabili di tali attività, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero anche solo di fatto rispettate nella pratica operativa. In tale fase particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e dare conto dei processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto.

Le informazioni rielaborate, con riferimento a ciascun profilo di rischio-reato potenziale, individuano le occasioni, anch'esse potenziali, di commissione dei reati stessi nonché, con riferimento a ciascuna delle principali modalità di realizzazione individuate. Attraverso la Gap Analysis è possibile individuare:

- i meccanismi di controllo rilevati nell'ambito della Funzione/Direzione considerata;
- l'adeguatezza degli stessi ossia la loro attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti;
- i suggerimenti utili a porre rimedio ad eventuali disallineamenti rispetto al Modello a tendere.

2.6.5 Definizione dei protocolli

I protocolli contengono la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha contribuito ad individuare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato: di fatto sono un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Originati dall'attività di valutazione del sistema di controllo interno, i protocolli con riferimento alle aree a rischio reato e/o strumentali citate intendono fornire le regole di comportamento e le modalità operative e di controllo alle quali SUZUKI ITALIA SPA deve adeguarsi con riferimento all'espletamento delle attività a rischio e/o strumentali.

Pertanto, i citati protocolli consentono di raggiungere i seguenti obiettivi:

- segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- tracciabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali e delle responsabilità di ciascuna struttura, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità delle operazioni.

I protocolli si completano e si integrano con le regole previste dal Codice Etico che rappresentano, proprio per esser state opportunamente strutturate sulla base delle esigenze espresse dal Decreto, uno strumento fondamentale per esprimere quei principi di deontologia aziendale che la società riconosce come propri e sui quali fonda una sana, trasparente e corretta gestione delle attività del personale addetto.

Si è dunque definito per ciascuna area in cui è stato ravvisato un profilo di rischio un protocollo, inteso come insieme di regole (linee guida, procedure, limitazioni di poteri, sistemi di verifica e controllo), tali da poter essere ritenute idonee a governare il profilo di rischio individuato. I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, operativo e di controllo, proprio con riferimento alle attività sensibili individuate. L'unità operativa di riferimento riceverà il protocollo e avrà poi la responsabilità di verificare che l'operatività quotidiana sia effettivamente allineata alle fasi di attuazione ed ai momenti di verifica previsti e riepilogati.

Un efficace sistema di protocolli non può poi prescindere dal raffronto con il sistema di Procure e Deleghe in essere, al fine di accertare la coerenza del conferimento dei poteri rispetto ai processi decisionali disciplinati.

A tal fine SUZUKI ITALIA SPA si attiene al principio in forza del quale solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possono assumere impegni verso i terzi in nome e per conto della società di appartenenza. Inoltre, ha realizzato un sistema coerente che attribuisce ad ogni soggetto (sia con vere e proprie procure, sia anche solo con deleghe interne) poteri corrispondenti alla posizione organizzativa ricoperta ed ai compiti e responsabilità che gli sono stati affidati.

2.7 Struttura e organizzazione del Modello

Il Modello si compone di due parti distinte:

- **Parte generale** – introduce la società, illustra la funzione e i principi del Modello nonché i contenuti del D.Lgs. 231/2001 e delle principali norme di riferimento, si completa con una sezione che costituisce il cuore del Modello e si riferisce ai suoi contenuti: dall'adozione, all'individuazione delle attività a rischio, alla definizione dei protocolli, alle caratteristiche e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, ai flussi informativi, all'attività di formazione e informazione, al sistema disciplinare, all'aggiornamento del Modello;
- **Parte Speciale** – articolato per le fattispecie di reato / processi a rischio di commissione reato illustra ed approfondisce l'analisi delle attività operative dell'ente per le categorie di reato previste dal Decreto laddove siano stati individuati profili di rischio-reato potenziali, con indicazione dei presidi (sistema di deleghe e protocolli) atti a contenere il rischio stesso.

Costituiscono parte integrante del Modello adottato da SUZUKI ITALIA SPA i seguenti documenti:

- Il codice Etico;
- I protocolli aziendali (oltre ad eventuali procedure e prassi operative);

2.8 I destinatari del Modello

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") del Modello e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della società (cosiddetti soggetti *apicali*)
- il personale addetto della società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);
- i collaboratori, gli eventuali agenti e rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della società;
- i clienti per i quali la società svolge le proprie attività previste dall'oggetto sociale;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di eventuali joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse di SUZUKI ITALIA SPA;
- più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle aree cosiddette sensibili per conto e nell'interesse della società.

2.9 Adozione ed Aggiornamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono per espressa previsione legislativa una responsabilità del Consiglio di Amministrazione



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

Infatti, l'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto richiede che il Modello sia un "atto di emanazione dell'organo dirigente".

L'adozione del Modello Organizzativo, pertanto, è di competenza del Consiglio di Amministrazione di SUZUKI ITALIA SPA, che provvede mediante delibera.

Il potere di aggiornare il Modello – espressione di un'efficace attuazione dello stesso – compete al Consiglio di Amministrazione, che lo esercita direttamente mediante delibera oppure tramite delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione e con le modalità previste per l'adozione del Modello.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal D. Lgs. 231/2001.

Compete all'Organismo di Vigilanza il compito di curare l'aggiornamento del Modello, secondo quanto previsto nel presente Modello, attuato anche mediante l'attività dei Responsabili di Unità Operativa.

L'indice delle revisioni garantisce la tracciabilità del Modello e consente di rappresentare la sua evoluzione temporale e sostanziale.

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente ha:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza **l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.**

In particolare, i requisiti di **autonomia e indipendenza** sono riscontrabili laddove l'iniziativa di controllo risulti svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società in tal senso, è indispensabile l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza *"come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile"* con la previsione di un *"riporto"* dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice sociale operativo ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

E', inoltre, indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;

Il connotato della **professionalità** deve essere riferito al *"bagaglio di strumenti e tecniche"* necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza; in tal senso, la Società ha deciso di valorizzare tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività *"ispettiva"*, ma anche di analisi dei sistemi di controllo e gestione e di tipo giuridico, con particolare riguardo alle tematiche penali.

Con particolare riguardo ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse che la Società ha attivato per la gestione dei relativi aspetti e, in particolare, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La **continuità di azione**, che garantisce una efficace e costante attuazione del modello organizzativo, è garantita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.

3.2 Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L' Organismo di Vigilanza è chiamato, sul piano generale, ad assolvere i seguenti compiti:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello adottato;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi in merito al mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, valutazione della necessità di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Modello, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendali e/o a eventuali modifiche normative;
- vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Su un piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- elaborare e implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle "Attività Sensibili" e sulla loro efficacia, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati (ad es. adozione di clausole standard, espletamento di procedure, segregazione delle responsabilità, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;
- avvalendosi anche della collaborazione dei diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso presso tutto il personale;
- effettuare il monitoraggio delle Attività Sensibili.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte di tutto il personale, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la società al rischio di reato.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ha libero accesso presso tutte le funzioni aziendali, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può giovare - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture aziendali ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità;
- dispone di un budget definito dal Consiglio di Amministrazione idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.). L'assegnazione del *budget* permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001;

- pone in essere le proprie attività senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo al solo Consiglio di Amministrazione.

g

3.3 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

3.3.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il **Presidente del Consiglio di Amministrazione**;
- la seconda, su base periodica annuale, nei confronti dell'organo amministrativo e del **Collegio Sindacale**.

L'Organismo di Vigilanza:

- riporta **al Presidente del Consiglio di Amministrazione** rendendolo edotto, ogni qual volta lo ritenga opportuno, su circostanze e fatti significativi del proprio ufficio. L'Organismo di Vigilanza comunica immediatamente il verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ecc.) e le segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza;
- presenta una relazione scritta, su base periodica annuale, all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale, che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:
 - la sintesi delle attività svolte;
 - eventuali problematiche o criticità che siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
 - qualora non oggetto di precedenti e apposite segnalazioni:
 - le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'efficacia e/o l'effettività del Modello, ivi incluse quelle necessarie a rimediare alle carenze organizzative o procedurali accertate ed idonee ad esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto, inclusa una descrizione delle eventuali nuove Attività Sensibili individuate;
 - sempre nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del Decreto, l'indicazione dei comportamenti accertati e risultati non in linea con il Modello;
 - il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate;
 - informativa in merito all'eventuale commissione di Reati Presupposto;
 - i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione;
 - una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
 - la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa che richiedono un aggiornamento del Modello;
 - la segnalazione dell'eventuale situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di un componente dell'Organismo di Vigilanza;
 - il rendiconto delle spese sostenute. L'organo amministrativo e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, affinché li

informi in merito alle attività di competenza. Tali incontri devono essere documentati, l'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

3.3.2 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello.

Tutti i Destinatari del Modello comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. Oltre ai flussi informativi previsti dalle singole sezioni della Parte Speciale, in particolare:

- i Responsabili delle strutture organizzative aziendali che operano nell'ambito di Attività Sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza, le informazioni concernenti: i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dalle stesse, anche su richiesta dello stesso Organismo di Vigilanza (report riepilogativi dell'attività svolta, ecc), in attuazione del Modello e delle indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza; ii) eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili;
- le strutture organizzative aziendali individuate in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative devono comunicare, con la necessaria tempestività, all'Organismo di Vigilanza tramite nota scritta, ogni informazione riguardante:
 - l'emissione e/o aggiornamento di procedure/standard operativi di rilevanza ex D.Lgs. 231/2001;
 - gli avvicendamenti nella responsabilità delle strutture organizzative aziendali interessate dalle Attività Sensibili e l'eventuale aggiornamento del sistema delle deleghe e procure aziendali;
 - i rapporti predisposti dalle strutture organizzative aziendali e dagli organi di controllo nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello;
 - i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l'applicazione di sanzioni per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, nei confronti dei destinatari del Modello e/o di ignoti, per i reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società.

Le comunicazioni verso l'ODV possono avvenire in forma orale o scritta. E' preferibile la forma scritta alla casella di posta elettronica costituita appositamente allo scopo.

3.4 gLa segnalazione di illeciti o violazioni del Modello - Whistleblowing

La "Procedura Whistleblowing" adottata dalla Società in data 7 dicembre 2023 ha affidato al Gestore delle Segnalazioni (responsabile Sistema interno di segnalazione) la gestione del canale di segnalazione interna, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 24/2023, al fine di garantire protezione alle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

L'ente gestorio delle segnalazioni (c.d. il Gestore delle Segnalazioni), appositamente designato, è composto dai membri dell'OdV.



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104-2105 c.c.

L'Organismo di Vigilanza, quindi, quale Gestore delle Segnalazioni, è individuato come il soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni Whistleblowing pervenute tramite il canale interno di segnalazione; in particolare l'Organismo di Vigilanza dovrà istruire le segnalazioni inerenti alla violazione del Modello o, comunque, concernenti violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Tramite il canale di segnalazione interna predisposto possono essere trasmesse segnalazioni che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico;
- illeciti relativi all'applicazione delle leggi nazionali e dei regolamenti in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta).

Il Gestore delle Segnalazioni valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere per istruirle, gestendo le stesse secondo le modalità prescritte dalla norma e dalla specifica Procedura (Procedura di segnalazione c.d. Whistleblowing) adottata, che qui si intende integralmente richiamata, e a cui è data debita pubblicità, tramite pubblicazione sul sito web della Società e affissione nei luoghi di lavoro.

Il canale di segnalazione interna individuato dalla Società garantisce la riservatezza della persona del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate dalla segnalazione, nonché del contenuto e della documentazione relativa alla segnalazione stessa. Ciò premesso, per il dettaglio delle modalità e del canale di segnalazione istituito si rinvia alla procedura Whistleblowing che qui si intende integralmente richiamata.

Solamente nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 6 del D. Lgs. 24/2023, il segnalante può rivolgersi al canale di comunicazione esterna attivato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, consultando le informazioni contenute sul sito istituzionale dell'Autorità stessa.

Chiunque, tenuto al rispetto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico adottato, ostacola o tenta di ostacolare la segnalazione, ovvero viola l'obbligo di riservatezza, è sanzionato ai sensi del Sistema Disciplinare adottato a cui si rinvia.

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione in ragione della segnalazione e gli atti assunti, aventi natura ritorsiva, sono nulli.

I lavoratori licenziati a causa della segnalazione hanno diritto ad essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile.

I segnalanti possono comunicare a ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) le ritorsioni che ritengono di aver subito, secondo i canali predisposti dalla predetta Autorità. In caso di

ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Chiunque, tenuto al rispetto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico, pone in essere atti ritorsivi nei confronti dei segnalanti, soggiace alle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato.

3.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere conservate in un apposito archivio cartaceo e/o informatico e custodite dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy. Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso. L'Organismo di Vigilanza deve adempiere al suo incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, agendo in conformità – tra l'altro – nella sua esecuzione anche delle disposizioni contenute nel GDPR e al Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 settembre 2018).

3.6 Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza.

In assenza di specifiche indicazioni nel corpo del D. Lgs. 231/2001, SUZUKI ITALIA SPA ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dall'organo amministrativo che ne stabilisce la composizione e la durata. La nomina può essere revocata dallo stesso organo amministrativo prima della scadenza.

E' necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito. In particolare, non possono essere nominati:

- a) coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori;
- b) coloro che siano imputati per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n.231/2001;
- c) coloro che siano stati condannati alla reclusione a seguito di processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri della società, i consiglieri, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri di società controllate e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti;
- e) coloro che siano legati alla società o alle società da questa controllate e/o partecipate, alle società controllanti e/o partecipanti da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Nel caso di nomina di un responsabile di una funzione aziendale, varranno i medesimi requisiti eccezion fatta per quelli indicati dalla lettera e).

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria deliberazione e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l'incarico; la revoca da membro dell'Organismo di Vigilanza può avvenire per i sotto elencati motivi:

- cessazione, accertata dal Consiglio di Amministrazione, dalla carica di responsabile della funzione ricoperta. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguardi il responsabile della funzione (ad es. spostamenti ad altro incarico, licenziamenti, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;
- venir meno dei requisiti di cui sopra;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale; la delibera di revoca deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei consensi dei consiglieri presenti con diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione nella quale delibera la revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza provvede alla sua sostituzione.

3.7 Raccolta e conservazione delle informazioni.

Le informazioni, segnalazioni, *report* o relazioni previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

4 IL SISTEMA DISCIPLINARE

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati. Ciò in quanto l'art. 6, comma 2 D.Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei Modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

Il concetto di sistema disciplinare porta a ritenere che la Società debba procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, radicando nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società la consapevolezza in ordine alla ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.

Il procedimento disciplinare viene avviato a seguito dell'emergere di violazioni del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza durante la sua attività di controllo e vigilanza. L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Ai sensi di quanto prescritto dal D. Lgs. 24/2023 si prevede espressamente che costituiscono violazione del Modello e comportano pertanto sanzioni disciplinari, secondo il sistema disciplinare, anche i seguenti atti:

- la violazione dell'obbligo di riservatezza come previsto dalla norma;
- l'ostacolo, anche tentato, all'invio di una segnalazione;
- la commissione di atti di ritorsione nei confronti del segnalante;
- la mancata attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, le responsabilità penale della persona del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, il segnalante tenuto al rispetto del Modello Organizzativo e Gestionale adottato è sanzionato ai sensi del presente Sistema Disciplinare.

4.1 Violazioni del Modello

Ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse;

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse.

4.2 Misure nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai dipendenti (intendendo tutti i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato con la Società) in violazione delle singole regole comportamentali sancite dal Modello costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, illeciti disciplinari.

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori di settore applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

La violazione delle norme di condotta e delle procedure indicate nel Modello costituisce un illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 2104, co. 2, c.c. A titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quanto previsto nel CCNL ai fini dell'applicazione di eventuali misure disciplinari, si indicano alcune condotte rilevanti:

- violazione delle procedure interne od adozione, nell'espletamento di attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale (ad esempio il Lavoratore che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.);
- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o violazione dei principi dello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una inosservanza degli ordini impartiti dalla Società (ad esempio il Lavoratore che si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300; falsifichi e/o alteri documenti interni o esterni; non applichi volontariamente le disposizioni impartite dalla Società, al fine di trarre vantaggio per se o per la Società stessa; sia recidivo, in qualsiasi delle mancanze che abbiano dato luogo alla applicazione delle misure disciplinari conservative).

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di dipendenti non dirigenti avviene nel rispetto delle disposizioni degli artt. 7 L. 20.5.1970 n. 300 e del vigente CCNL applicabile.

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

Con tempestività dall'acquisizione della relazione, il Responsabile Risorse Umane o altro addetto della medesima Funzione trasmette al Dipendente una contestazione scritta contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta constatata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, potendo - nell'anzidetto termine - richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva applicata e dal codice disciplinare aziendale nel rispetto della vigente legislazione, delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e delle relative



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

disposizioni contenute nei vigenti CCNL. Le infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dalla Direzione Personale, secondo quanto previsto nei CCNL e nelle procedure aziendali e in conformità con la vigente normativa.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato, ossia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in una scala crescente in funzione della gravità della violazione, sono:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa fino ad un importo equivalente a 2 ore di paga compresa l'indennità di contingenza;
- sospensione dal lavoro fino ad un massimo di 3 giorni;
- licenziamento per giusta causa con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso né indennità sostitutiva.

L'ammonizione, verbale o scritta, viene comminata, a seconda della gravità, al lavoratore che violi le procedure interne previste nel Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di inviare le informazioni prescritte all'Organismo di Vigilanza, ometta di svolgere i controlli previsti ecc.) o adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

Incorre nel provvedimento della multa non superiore a 2 ore di retribuzione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello.

Incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro fino a 3 giorni, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della società, esponga la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.

Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della società di misure previste dal D.Lgs. 231/2001, e/o comunque un comportamento tale da provocare all'azienda grave nocimento morale e/o materiale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o altra persona incaricata assume la decisione e irroga la sanzione. Le sanzioni debbono essere comminate entro sei giorni dalle giustificazioni all'interessato. Il provvedimento è comunicato altresì all'Organismo di Vigilanza.

Il dipendente, ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

L'Organismo di Vigilanza è informato in merito all'esito del procedimento.

4.3 Misure nei confronti dei dirigenti

I comportamenti tenuti dai dipendenti (intendendo tutti i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato con la Società) in violazione delle singole regole comportamentali sancite dal Modello costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, illeciti disciplinari.

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori di settore applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

La violazione delle norme di condotta e delle procedure indicate nel Modello costituisce un illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 2104, co. 2, c.c. A titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quanto previsto nel CCNL ai fini dell'applicazione di eventuali misure disciplinari, si indicano alcune condotte rilevanti:

- violazione delle procedure interne od adozione, nell'espletamento di attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale (ad esempio il Lavoratore che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.);
- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o violazione dei principi dello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una inosservanza degli ordini impartiti dalla Società (ad esempio il Lavoratore che si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300; falsifichi e/o alteri documenti interni o esterni; non applichi volontariamente le disposizioni impartite dalla Società, al fine di trarre vantaggio per se o per la Società stessa; sia recidivo, in qualsiasi delle mancanze che abbiano dato luogo alla applicazione delle misure disciplinari conservative).

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di dipendenti non dirigenti avviene nel rispetto delle disposizioni degli artt. 7 L. 20.5.1970 n. 300 e del vigente CCNL applicabile.

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

Con tempestività dall'acquisizione della relazione, il Responsabile Risorse Umane o altro addetto della medesima Funzione trasmette al Dipendente una contestazione scritta contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta constatata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, potendo - nell'anzidetto termine - richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva applicata e dal codice disciplinare aziendale nel rispetto della vigente legislazione, delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e delle relative disposizioni contenute nei vigenti CCNL. Le infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dalla Direzione Personale, secondo quanto previsto nei CCNL e nelle procedure aziendali e in conformità con la vigente normativa.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato, ossia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in una scala crescente in funzione della gravità della violazione, sono:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa fino ad un importo equivalente a 2 ore di paga compresa l'indennità di contingenza;
- sospensione dal lavoro fino ad un massimo di 3 giorni;
- licenziamento per giusta causa con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso né indennità sostitutiva.

L'ammonizione, verbale o scritta, viene comminata, a seconda della gravità, al lavoratore che violi le procedure interne previste nel Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte,



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

ometta di inviare le informazioni prescritte all'Organismo di Vigilanza, ometta di svolgere i controlli previsti ecc.) o adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

Incorre nel provvedimento della multa non superiore a 2 ore di retribuzione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello.

Incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro fino a 3 giorni, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della società, esponga la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.

Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della società di misure previste dal D.Lgs. 231/2001, e/o comunque un comportamento tale da provocare all'azienda grave nocumento morale e/o materiale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o altra persona incaricata assume la decisione e irroga la sanzione. Le sanzioni debbono essere comminate entro sei giorni dalle giustificazioni all'interessato. Il provvedimento è comunicato altresì all'Organismo di Vigilanza.

Il dipendente, ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

L'Organismo di Vigilanza è informato in merito all'esito del procedimento.

4.4 Misure nei confronti di amministratori

SUZUKI ITALIA SPA valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori ed il pubblico. La creazione ed il consolidamento di un'etica aziendale basata sui valori della correttezza e della trasparenza presuppone anzitutto, che tali valori siano fatti propri e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione accertata delle disposizioni Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, ivi incluse della documentazione che di esso forma parte, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite nei casi più gravi, tali da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile.

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

4.5 Misure nei confronti dei Sindaci

Qualora la violazione del Modello sia ascrivibile ad uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa senza indugio il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei rispettivi Presidenti.

Il Collegio Sindacale, esperite le opportune ulteriori indagini e, eventualmente, sentito il componente a cui è contestata la violazione, assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni a norma dell'art. 2407 c.c.

4.6 Misure nei confronti degli apicali

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono costituire presupposto per l'applicazione delle sanzioni le seguenti fattispecie di condotte:

- mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distribuzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli aziendali ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;
- violazione dell'obbligo di informativa dell'Organismo di Vigilanza e/o all'eventuale Soggetto sovra ordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato o di un illecito amministrativo ricompreso fra quelli previsti dal Decreto.

In conseguenza le sanzioni in cui il soggetto apicale potrà incorrere sono:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria e/o totale o parziale revoca di deleghe o procure;
- revoca dell'incarico.

Per violazioni del Modello che non hanno comportato o hanno comportato modesta esposizione a rischio, sarà comminato il richiamo formale scritto; per violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio, sarà comminata la sanzione pecuniaria e/o la revoca totale o parziale delle eventuali deleghe o procure; per violazioni del Modello che hanno integrato un fatto di rilievo penale, sarà comminata la revoca dall'incarico.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto apicale, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;

- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Con tempestività dall'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'Organismo di Vigilanza per un'adunanza del Consiglio, da tenersi secondo modalità e termini previsti dallo statuto.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

Durante tale adunanza, cui partecipano anche i membri dell'Organismo di Vigilanza, viene ascoltato l'interessato e acquisite eventuali sue deduzioni scritte e decise o effettuati eventuali ulteriori accertamenti.

Il Consiglio di Amministrazione, valutati gli elementi acquisiti, decide la sanzione da irrogare, motivando l'eventuale dissenso sulla proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di violazioni di gravità tale da ledere la fiducia della società nei confronti dell'amministratore o di un sindaco (art. 2392 c.c.), convoca l'Assemblea, proponendo i provvedimenti più opportuni ai sensi dell'art. 2383, c. 3, c.c.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, viene comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza e all'interessato.

4.7 Misure nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

La revoca di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente all'organo amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza, o uno dei suoi membri, non può essere revocato se non per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca deve intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'impossibilità a svolgere il proprio compito per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo così come definiti nel Modello Organizzativo;
- una sentenza di condanna dell'ente ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del citato Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal citato Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

- la violazione della tutela della riservatezza o della gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing da parte dell'OdV, come specificato nella procedura, a cui si rinvia.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'organo amministrativo, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la revoca dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza.

4.8 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner

Nei contratti e negli accordi stipulati con società, consulenti, collaboratori esterni, partner, ecc. devono essere inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento degli stessi, ovvero di soggetti che operino a favore di tali soggetti, posto in essere in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 consentirà alla società di risolvere il contratto ovvero, in alternativa, di chiedere l'adempimento del contratto, salvo il risarcimento dei danni.



5 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE (Diffusione del Modello)

Tutti gli esponenti che operano all'interno, nonché i partner ed i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

SUZUKI ITALIA SPA si impegna a sviluppare le capacità e le competenze dei propri dipendenti, in modo che la correttezza, la professionalità e l'impegno ad essi richiesto siano intesi come valori determinanti per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa.

5.1 Comunicazione del modello

SUZUKI ITALIA SPA promuove la comunicazione del Modello, con modalità idonee a garantirne la diffusione e la conoscenza effettiva da parte di tutti i Destinatari.

Le modalità di comunicazione del Modello devono garantire la piena pubblicità dei contenuti del Modello stesso e dei relativi presidi, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure e delle prassi da seguire per un adempimento corretto delle proprie mansioni.

L'adozione del Modello è comunicata, dall'azienda a tutto il personale addetto e incaricato, ai collaboratori, di SUZUKI ITALIA SPA attraverso (in alternativa):

- l'invio di una lettera, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste dall'Azienda;
- diffusione del Modello sulla rete aziendale ed invio di una lettera di presentazione del modello stesso (anche tramite posta elettronica) a tutto il personale addetto; in tale comunicazione si precisa che copia della documentazione inviata è presente nella folder aziendale a disposizione del personale addetto e collaboratori.

Per quanto concerne i destinatari non appartenenti alla società l'organo amministrativo può decidere di rendere disponibile la documentazione relativa del Modello Organizzativo mediante la pubblicazione sul sito aziendale; in alternativa a tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta mediante pubblicazione e consultazione materiale presso la sede aziendale.

5.2 Formazione del personale

SUZUKI ITALIA SPA deve prevedere programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutto il personale (addetti, componenti degli organi sociali).

I programmi di formazione variano, per contenuto e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al ruolo svolto all'interno della azienda (figure apicali, personale addetto operanti nell'ambito delle attività sensibili indicate nel Modello, preposti al controllo interno etc.).

L'Organismo di Vigilanza, d'intesa con l'organo amministrativo, vigila sull'adeguatezza e sulla efficace attuazione del programma di formazione. La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per tutto il personale addetto nella Azienda coinvolto nello svolgimento delle attività sensibili.

In particolare, SUZUKI ITALIA SPA deve, almeno, prevedere l'erogazione di uno specifico corso in aula rivolto ai Responsabili delle singole aree operative della società nel quale vengono descritti i contenuti della legge ed i reati rilevanti per il Decreto, vengono identificate le responsabilità e vengono illustrati i presidi contenuti nel Modello adottato dalla società. I Responsabili delle Unità



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

Operative devono essere messi in grado di gestire una prima informativa sull'argomento, da rivolgere a tutti gli addetti restanti.

La frequenza e la durata dei corsi di formazione sono stabilite dall'organo amministrativo (e/o dal Responsabile del Personale). L'Organismo di Vigilanza effettua controlli sul contenuto dei programmi e sull'effettiva partecipazione del personale addetto e incaricato, e vigila che lo svolgimento dei corsi sia reiterato nel tempo. Per coloro che, per comprovate ragioni, non potessero partecipare ai corsi, dovranno essere organizzate sessioni specifiche, previo accordo con il relativo Responsabile di area/servizio.

Durante la fase di assunzione / training ai nuovi assunti sono presentati i contenuti sia del Modello Organizzativo che del Codice Etico tra gli altri già previsti. Al momento della consegna, questi lo sottoscrivono per integrale presa visione ed accettazione dei contenuti e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti, al rispetto dei principi, delle regole e procedure in esso contenuti.

Inoltre, particolare attenzione viene dedicata alla formazione degli addetti che, pur facendo già parte del personale, siano chiamati a ricoprire nuovi incarichi.

A tutte le risorse interne sarà richiesto di firmare apposita dichiarazione di aver appreso i contenuti di base relativi alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001) di presa visione e di approvazione dei contenuti del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

5.3 (In)Formazione dei collaboratori esterni (e dei fornitori e clienti)

SUZUKI ITALIA SPA deve prevedere, anche, una adeguata informazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice etico e del Modello per tutti i collaboratori esterni (in particolar modo dei fornitori) e dei clienti.

Per quanto concerne i collaboratori e/o i fornitori, l'Organismo di Vigilanza può svolgere una funzione di supporto alle figure apicali interne e al Responsabile dell'area al quale il contratto o il rapporto si riferiscono, circa la diffusione, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni (Destinatari del Modello) e le modalità necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

In ogni caso, l'organo amministrativo deve prevedere per i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti, apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche aziendali, del Codice Etico e del presente Modello.